

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1970

(47^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie » (1103):

PRESIDENTE Pag. 626, 627, 628, 630, 631, 633, 638, 639, 641, 644, 645, 646, 647, 651, 652, 653, 656
BANFI 638, 639, 643, 647, 650, 651
BORGHI, sottosegretario di Stato per le finanze 638, 644, 646, 647
BOSSO 628, 636, 650, 651, 655
BUZIO 631, 636, 651
CIFARELLI 650
CURTI, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio 626, 627, 628, 634, 635, 655
FORMICA 631, 636, 641, 642, 644, 645, 646
FORTUNATI 627, 629, 631, 632, 636, 638, 640, 644
FRANZA 627, 634, 635, 640, 647, 650
LI VIGNI, 631, 636, 639, 650, 652
MACCARRONE Antonino 628, 651, 655, 656
PICARDI, sottosegretario di Stato per il tesoro 638, 639, 641, 644, 645, 646, 652, 656

POZZAR Pag. 631
SEGNANA, relatore 629, 642, 644, 646, 647, 651, 652
SOLIANO 627, 628, 635, 638, 640, 641, 643, 646, 650
TRABUCCHI 629, 632, 639, 640, 650
ZUGNO 630, 631, 637, 647, 651, 652

La seduta ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Antonini, Banfi, Belotti, Bosso, Buzio, Cifarelli, Cipellini, Corrias Efisio, Cuzari, Fada, Formica, Fortunati, Franza, Li Vigni, Maccarrone Antonino, Martinelli, Pirastu, Pozzar, Segnana, Soliano, Stefanelli, Valsecchi Athos e Zugno.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Berlanda e Biaggi sono sostituiti rispettivamente dai senatori Trabucchi e Balbo.

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Curti, per le finanze Borghi e per il tesoro Picardi.

B U Z I O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie » (1103)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie ».

Ricordo alla Commissione che ieri, discutendosi il disegno di legge, che ha una sua stesura abbastanza delimitata ma che è stato oggetto di numerose proposte di emendamento, qualcuno dei colleghi ha espresso il desiderio che il Ministro per la riforma burocratica esponesse qui in Commissione il suo avviso circa le conseguenze o le eventuali implicazioni che l'applicazione di taluni emendamenti al disegno di legge n. 1103 potrebbe avere, in correlazione con il grande disegno della riforma burocratica. Altri colleghi, nell'esprimere il desiderio di invitare il ministro Gaspari ad esporci il suo avviso sugli emendamenti, pregavano però che non si aprisse la discussione sulla riforma della pubblica amministrazione perchè, evidentemente, non è questa nè la sede nè il momento.

Allora è con questi limiti che io, a nome della Commissione, prego l'onorevole sottosegretario Curti di esprimermi il suo avviso sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti che sono stati presentati.

C U R T I , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Signor Presidente, nel ringraziarla per le sue cortesi espressioni vengo subito alla questione. Ho esaminato il disegno di legge numero 1103 sotto un aspetto di connessione e di compatibilità con le proposte oggi in atto, che sono già quasi perfezionate in sede di Commissione referente della Camera dei deputati e che ritengo arriveranno al Senato

immediatamente dopo il periodo elettorale e posso dire che esistono già motivi di indirizzo contenuti nella legge delega n. 249 del 1968, di cui si chiede la proroga. Comunque, per tenere presente questo quadro, credo che possa valere il concetto che il disegno di legge n. 1103 si potrebbe più precisamente collocare nell'ambito della riforma globale ed organica. Però devo dire che esistono motivi di anticipazione nell'esame di questi settori rispetto alla globalità della riforma; e soprattutto il motivo di apprezzamento positivo da parte del Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione è questo: nella riforma occorre distinguere servizi che totalmente rimarranno ancora di competenza dello Stato e servizi che, totalmente o parzialmente, passeranno alla competenza delle regioni. Ora i servizi qui elencati — Finanze, Tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Corte dei conti — rimarranno interamente alla competenza dello Stato. Se mai, per l'ordinamento regionale, si vedrà, con altro disegno di legge, di adeguare questo sistema dei controlli, decentrandoli perifericamente. È comprensibile che esistano altri dicasteri, ma sono amministrativi, i quali entrano direttamente nell'ambito delle competenze regionali e diverranno una parte anche abbastanza notevole di servizi periferici dello Stato. Allora è conveniente, in questo momento, valutare questi aspetti che dovranno essere invece visti nel giro di pochissimo tempo con leggi adeguate, sia sotto l'aspetto della riforma burocratica, sia per le regioni, ancora in discussione, con tutti i servizi che invece rimarranno in mano dello Stato? Questi servizi saranno quelli che avranno maggior lavoro sotto l'aspetto del calcolo delle competenze relative alla delega.

Ecco perchè occorre vedere sotto aspetti diversi i dicasteri finanziari e annessi rispetto al sistema di tutti gli altri dicasteri che subiranno variazioni. Ecco perchè il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione non ritiene di poter aderire ad estensioni, pure doverose sotto certi punti di vista, tendenti a trasferire personale al servizio delle regioni.

Anche la stessa Avvocatura dello Stato ha fatto presente che potrebbe essere compre-

sa in questo disegno di legge: va rilevato che sono in pendenza delle notevoli questioni relativamente a tale organo. Esaminandosi la riforma tributaria, il contenzioso passerà alla sezione specializzata della magistratura ordinaria. Ciò pone un grosso quesito circa la rappresentanza presso la magistratura specializzata da parte della Pubblica amministrazione. Su questo problema il Parlamento espresse un avviso diverso. Dovranno trarsi delle conseguenze ben più ampie rispetto a un tipo di disegno di legge quale il n. 1103, e quindi legate ad innovazioni profonde, e in quella sede si potranno esaminare quali disposizioni saranno opportune per l'Avvocatura di Stato, se occorre addiventare a degli ampliamenti e quindi disporre un nuovo contingente di ore straordinarie per una definizione complessiva.

Quindi, in linea di massima, ritengo che si guardi questo aspetto della riforma della pubblica Amministrazione che è prevalentemente concentrato nelle sue conseguenze economiche; e se si tiene conto che l'intervento delle regioni toccherà, si può dire, tutti gli altri ministeri, al di fuori dell'Amministrazione finanziaria, io credo che la richiesta di approvazione del disegno di legge n. 1103 si possa ritenere necessaria, anche con riferimento alla proroga della legge delega.

Per questi motivi, signor Presidente, poste le questioni di carattere generale essenziali, chiedo l'approvazione di questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Nel testo governativo?

C U R T I , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Sulla questione degli emendamenti credo che i colleghi degli altri dicasteri siano i più idonei a fornire chiarimenti. Se però vi è da porre qualche questione specifica, sono sempre a disposizione.

F O R T U N A T I . La sostanza politico-economico-finanziaria del provvedimento concorda o no con i criteri ed i principi della legge-delega?

F R A N Z A . L'impostazione data al problema dal rappresentante del Governo mi ha vivamente preoccupato, perchè nella giustificazione contingente data alla già presa decisione di respingere gli emendamenti vedo in proiezione distorto uno dei concetti informativi della riforma della pubblica Amministrazione. Da quanto enunciato dall'onorevole sottosegretario Curti ho tratto infatti il timore che si possa giungere ad una diversità di situazioni e, in conseguenza, di trattamento economico tra funzionari dello Stato e delle regioni e tra funzionari delle diverse regioni. E, questa, una tesi molto pericolosa, perchè pubblica Amministrazione non è soltanto quella dello Stato centrale, ma anche quella delle regioni. E non si può consentire che i funzionari che esplicano le stesse funzioni in regioni diverse abbiano un trattamento economico differenziato, perchè ciò creerebbe una diversa posizione dei cittadini di fronte alla legge. Bisognerebbe perciò che lo Stato avocasse a sè la funzione di saldatura e di ancoraggio economico di tutti i funzionari delle pubbliche amministrazioni, anche di quelli decentrati presso le Regioni.

S O L I A N O . Nella sostanza l'onorevole sottosegretario Curti ha affermato che il contenuto del disegno di legge n. 1103 non riguarda gli altri ministeri, i cui problemi saranno esaminati nel quadro della riforma. Siccome, però, sappiamo che è in atto una lotta di tutto il personale statale per il riassetto, vorrei chiedere qual è l'impegno del Governo in ordine a questo problema e quando il Governo intende dar corso agli accordi con i sindacati in ordine al riassetto delle carriere e delle retribuzioni.

P R E S I D E N T E . Il suo quesito investe problemi di grande ampiezza. Io stesso, all'inizio della seduta, avevo pregato l'onorevole sottosegretario Curti di voler limitare le sue dichiarazioni a riferimenti e considerazioni sul contenuto del disegno di legge n. 1103. La risposta al suo quesito, invece, obbligherebbe il rappresentante del Governo ad esorbitare dai limiti sui quali tutti, nella seduta di ieri, avevamo convenuto.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

47ª SEDUTA (6 maggio 1970)

S O L I A N O . Io ho chiesto solo quando il Governo intendeva dar corso agli accordi sul riassetto.

P R E S I D E N T E . Lascio comunque all'onorevole Sottosegretario di decidere se ritiene fondate o meno le mie considerazioni, comportandosi in conformità.

M A C C A R R O N E . Vorrei esprimere una preoccupazione in merito a quanto esposto dall'onorevole Sottosegretario. La preoccupazione è questa: il collegamento dell'attuazione della delega per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni all'attuazione della delega per il trasferimento di funzioni dello Stato alle regioni. È un problema politico molto delicato. Non vorrei che da questa discussione si traesse l'impressione che si cerca di risolvere i problemi del personale delle amministrazioni finanziarie, solo in quanto essi rimarranno alle dipendenze dello Stato. Il che poi, per il momento, è soltanto ipotizzabile, perchè nulla in merito è stato formalmente deciso.

Ma è ancora più discutibile il fatto che in questo momento il Governo ritenga di ottenere dal Parlamento una seconda delega — sottolineo seconda — per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni, da spendere entro due anni. E questo ci preoccupa notevolmente, perchè significherebbe il rinvio di certi adempimenti per i quali il Governo si era formalmente impegnato. Vorrei quindi pregare l'onorevole Sottosegretario di volerci fornire delle chiare precisazioni su questo punto. La nostra richiesta è motivata non soltanto dalle esigenze che scaturiscono dalla situazione in atto nel settore del pubblico impiego, ma anche, ripeto, dal fatto che ci è sembrato di capire che il Governo non intende provvedere al riassetto entro il 30 giugno. Vi è l'assoluta esigenza di rispondere positivamente alle legittime proteste di questi dipendenti, che attendono da moltissimi anni la soluzione ai loro problemi. Quindi, se vogliamo dare concretezza alla presenza in questa sede del sottosegretario Curti, la sua risposta deve essere inerente anche ai tempi di attuazione del provvedimento di riassetto.

B O S S O . Ci troviamo di fronte ad una situazione di emergenza, che ci impone di porre riparo a quanto è stato trascurato nel passato, ad una ingiustizia nei confronti di una determinata categoria di dipendenti dello Stato. Io non condivido affatto l'impostazione data dal rappresentante del Governo, ma, se dovessimo discutere su questa impostazione, il discorso ci porterebbe troppo lontano. Quindi preferisco dimenticare quanto è stato detto dall'onorevole sottosegretario, affinché la Commissione possa al più presto passare all'esame dei singoli articoli del disegno di legge e garantire una soluzione equa dei problemi di una categoria di dipendenti statali sin qui ingiustamente trascurata.

C U R T I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. In merito a quanto prospettato dal senatore Fortunati, ribadisco che il Governo ritiene che non vi sia alcun disaccordo tra il disegno di legge e la legge delega, in quanto esso affronta una questione relativa soltanto ad ore straordinarie e per un periodo limitato di tempo, sino al 31 dicembre 1972, e quindi non interferisce con il disegno di legge sul riassetto delle carriere e delle retribuzioni, anche qualora quest'ultimo dovesse avere principi diversi da quelli previsti.

Al senatore Franza vorrei far notare che non sussiste alcun pericolo, nel senso da lui manifestato, di una possibile differenziazione della retribuzione nei confronti di quei dipendenti dello Stato che saranno trasferiti alle dipendenze delle regioni. Bisogna considerare che alcuni servizi dello Stato sono soggetti attivi del riordino conseguente al decentramento regionale; altri, invece, saranno soggetti passivi di questo sistema. Per questi ultimi, quindi, non sorge l'esigenza di un maggior lavoro, mentre i primi, in riferimento all'applicazione del decentramento, dovranno sopportare un maggior onere di lavoro. Da qui l'esigenza, per questi ultimi, di effettuare ore straordinarie. E ciò è anche la ragione del limite temporale del provvedimento — e con ciò rispondo anche al senatore Maccarrone — in quanto il biennio corrisponde in pratica al periodo in cui

vi sarà l'esigenza di un maggior lavoro straordinario.

Dal senatore Maccarrone è stato chiesto quando sarà effettuato il riassetto. I termini del riassetto rimangono quelli previsti: quindi il 1° luglio — sempre posto, logicamente, che sia intervenuta l'approvazione dei due rami del Parlamento — scatteranno i punti che erano stati stabiliti. E non si tratta di due deleghe, ma di due aspetti della delega, perchè essa riguarda anche il riordino dei servizi: e a questa, che ha valore appunto per due anni, sono interessate proprio queste amministrazioni.

In conclusione, ripeto che non vi è alcuna contrapposizione tra il disegno di legge numero 1103 e la delega per il riassetto, perchè con questo disegno di legge non si instaura un nuovo sistema più elevato di retribuzioni — nel qual caso le obiezioni avrebbero piena validità — ma si tratta soltanto di ore straordinarie al di là dei limiti ordinari e per un periodo stabilito. È solo una questione di ordine temporaneo e transitorio.

S E G N A N A, *relatore*. Penso sia opportuno un breve riassunto degli emendamenti presentati. Essi riguardano tre diversi aspetti. Alcuni, come quelli proposti dai senatori Zugno e Pozzar, concernono la possibilità di forfetizzare il lavoro straordinario, ossia delle 50-60 ore previste dal disegno di legge. Un secondo gruppo persegue l'estensione delle provvidenze ad altri settori della pubblica Amministrazione ed in modo particolare all'Avvocatura dello Stato, al Consiglio di Stato, agli addetti ai Gabinetti delle segreterie particolari della Presidenza del Consiglio, ai Ministeri della difesa e dell'agricoltura, sempre, ovviamente, limitatamente al personale amministrativo. Infine, il terzo gruppo di emendamenti riguarda le tabelle dei diritti casuali delle imposte dirette ed è stato proposto dal senatore Trabucchi, il quale aveva intenzione di presentarne uno anche per la tabella delle tasse e delle imposte indirette, ma vi ha rinunciato per una serie di motivi sui quali abbiamo discusso assieme.

T R A B U C C H I. A seguito delle dichiarazioni qui fatte ieri dal ministro Preti e ai colloqui tra una organizzazione sinda-

cale e il Ministero, ho presentato un nuovo emendamento, sostitutivo del precedente.

F O R T U N A T I. Vorrei sapere se l'emendamento del senatore Trabucchi tenga o no conto dell'articolo 15 della legge delega, ossia del fatto che le indennità accessorie possono essere concesse se e in quanto diano luogo a forme incentivanti del lavoro.

T R A B U C C H I. È un emendamento che non apporta innovazioni.

F O R T U N A T I. Una cosa è accrescere le entrate dello Stato, un'altra accrescere entrate che non sono dello Stato. Se l'emendamento del senatore Trabucchi rientra nel disposto dell'articolo 15 della legge delega, non ha niente a che vedere col disegno di legge in esame, il quale mira soltanto a retribuire il lavoro straordinario. Comunque, secondo me una modifica come quella proposta del collega Trabucchi avrebbe significato soltanto se fosse modificata anche la copertura, perchè francamente non si riesce a capire come, in un provvedimento che ha già una sua copertura, possano essere previste altre entrate senza specificare quale uso si farà di esse.

T R A B U C C H I. L'emendamento, che ho presentato in forma ridotta, non prevede alcuna innovazione sostanziale: aggiorna soltanto tabelle allegate alla legge che abolì i diritti casuali. Ciò perchè in effetti sono stati mantenuti tre tipi di diritti casuali: per il personale delle tasse, per quello delle imposte e per quello del catasto in ordine a prestazioni particolari richieste agli uffici, consistenti soprattutto nel rilascio di certificati e nell'esame dei registri; prestazioni per le quali a suo tempo il Parlamento ritenne di non procedere alla abolizione dei diritti casuali in quanto attività non a favore dell'Amministrazione bensì di privati cittadini.

Quando recentemente si è proceduto all'aggiornamento delle tabelle di queste categorie di impiegati ci si è accorti della necessità di provvidenze analoghe anche per altre categorie, perchè se in un ufficio per il rilascio di un certificato si chiedono 200

lire altrettante devono essere chieste in un altro ufficio. Si è ritenuto di corrispondere a questa esigenza attraverso il disegno di legge in esame, in quanto automaticamente si riduce la spesa dell'importo che i funzionari otterranno per via della maggiorazione delle tabelle. Si tratta, d'altro canto, del frutto di un accordo, in base al quale viene anche alleggerita la sottrazione a carico di quel capitolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste accolta con molto disappunto dai responsabili del Dicastero.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per corrispondere ad effettive, indilazionabili esigenze connesse alla crescente azione d'intervento dello Stato nei vari settori economico-sociali, i dipendenti civili dello Stato di ogni carriera, qualifica e ordinamento, comunque in servizio presso le amministrazioni, uffici e servizi sottoindicati, sono autorizzati — con effetto dal 1° gennaio 1970 e fino al 31 dicembre 1972 — ad effettuare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, prestazioni di lavoro straordinario per non oltre cinquanta ore mensili per ciascuna unità del personale delle carriere direttive, di concetto ed esecutive e per non oltre sessanta ore mensili per il personale ausiliario ed operaio, in aggiunta a quelle massime previste dalle norme in vigore:

uffici e servizi centrali e periferici del Ministero delle finanze, escluso il personale in servizio presso la Direzione generale per i servizi della finanza locale e quello appartenente ai ruoli dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette;

uffici e servizi centrali e periferici del Ministero del tesoro che non abbiano autonomia di amministrazione, escluso il personale il cui trattamento economico accessorio sia a carico degli uffici aventi autonomia di amministrazione, il personale di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto-

legge 21 dicembre 1966, n. 1090, come sostituito dalla legge di conversione 16 febbraio 1967, n. 14, nonchè il personale in servizio presso l'ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato e presso il servizio centrale di ragioneria dell'ANAS;

Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Ministero delle partecipazioni statali.

A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti, di cui i primi due, praticamente uguali, dei senatori Zugno e Pozzar, tendenti a sostituire nel primo comma le parole « i dipendenti » con le altre « ai dipendenti » e le parole « prestazioni di » con le altre « compensi per ». Per effetto di tali emendamenti, tuttavia, dovrebbero essere modificate anche le parole « sono autorizzati » con le altre « è autorizzata » e le parole « ad effettuare » con le altre « la concessione ». In sostanza, il primo comma diventerebbe: « Per corrispondere ad effettive indilazionabili esigenze connesse alla crescente azione d'intervento dello Stato nei vari settori economico-sociali, ai dipendenti civili dello Stato di ogni carriera, qualifica e ordinamento, comunque in servizio presso le amministrazioni, uffici e servizi sottoindicati, è autorizzata — con effetto dal 1° gennaio 1970 e fino al 31 dicembre 1972 — la concessione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, di compensi per lavoro straordinario per non oltre cinquanta ore mensili per ciascuna unità del personale delle carriere direttive, di concetto ed esecutive e per non oltre sessanta ore mensili per il personale ausiliario ed operaio, in aggiunta a quelle massime previste dalle norme in vigore ».

Z U G N O . Non so che cosa deciderà il collega Pozzar, ma io dichiaro di ritirare il mio emendamento il cui scopo è la trasformazione del compenso per lavoro straordinario in indennità integrativa, quindi stabile nel tempo indipendentemente dalle ore straordinarie effettivamente prestate. Poichè questo principio non è stato recepito dalla Commissione, non insisto sulla mia proposta.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)47^a SEDUTA (6 maggio 1970)

P O Z Z A R . Anch'io ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Do ora lettura dell'emendamento presentato dal senatore Buzio: « Nel primo comma, primo capoverso, sopprimere le parole: « e quello appartenente ai ruoli dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette ».

L I V I G N I . C'è anche una sottocommissione che si è riunita ed ha fatto alcune proposte, di cui qui non si è parlato affatto.

F O R M I C A . Si era deciso di ritirare tutti questi emendamenti.

B U Z I O . Io lo ritiro.

Z U G N O . In genere si era rimasti d'accordo che per quanto riguarda la forfettizzazione non si sarebbe insistito sull'estensione ad altri servizi di questa prestazione straordinaria, mentre tutto era rimasto in sospeso e la decisione della modifica delle tabelle lasciata al Governo. Questo è, in breve sintesi, il risultato del lavoro svolto dalla sottocommissione.

P R E S I D E N T E . Anche il senatore Buzio ha ritirato il suo emendamento. Poiché non vi sono altri emendamenti, passiamo alla votazione dell'articolo 1 nel testo presentato dal Governo.

F O R T U N A T I . Dichiaro che ci asterremo dalla votazione.

L I V I G N I . Anche noi si asterremo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 1 nel testo presentato dal Governo.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le norme contenute nel precedente articolo si applicano nei confronti del personale amministrativo in servizio presso gli uf-

fici centrali, delegazioni e uffici distaccati della Corte dei conti.

Z U G N O . All'articolo 2 sono stati presentati altri due emendamenti, uno che riguarda i funzionari della Difesa e gli ufficiali in servizio presso l'Amministrazione centrale della Difesa-Stato Maggiore, e l'altro che riguarda il personale del Ministero dell'agricoltura. Per questi due emendamenti ho presentato in sostituzione un ordine del giorno che alla fine della discussione leggerò.

P R E S I D E N T E . Allora gli emendamenti debbono intendersi ritirati, compreso quello del senatore Oliva, che non è presente.

F O R M I C A . Anch'io ritiro il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'articolo 2 nel testo governativo.

(*È approvato*).

Art. 3.

Ai fini del raggiungimento dei limiti mensili previsti dall'articolo 1, il numero di ore di lavoro straordinario per il personale fruente dei tributi speciali di cui alla tabella A allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, e per quello fruente degli emolumenti previsti dal decreto-legge 31 luglio 1954, n. 531, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870, e successive variazioni, è determinato tenendo conto del numero di ore di lavoro straordinario corrispondente alla quota unitaria di riparto dei tributi e degli emolumenti da ciascuno percepiti.

A quest'articolo è stato presentato un emendamento dal senatore Trabucchi, che non è da considerare, nel testo, quale risulta dalla bozza degli emendamenti n. 1 del 28 aprile, a suo tempo distribuita, ma risulta da una copia della suddetta bozza corretta a penna e distribuita in fotocopie.

Se il senatore Trabucchi lo riterrà opportuno, potrà illustrare molto succintamente il nuovo testo del suo emendamento.

T R A B U C C H I . È inutile che io ripeta quello che ha detto ieri il Ministro delle finanze, perchè si tratta di un argomento che credo sia stato ben seguito da tutti. È accaduto che, in occasione di una legge particolare che riguardava i funzionari dell'amministrazione del Catasto, siano state riscoperte e riviste le tabelle allegate alla legge 26 settembre 1954, n. 869, che è quella di cui abbiamo discusso a seguito del messaggio presidenziale, per l'abolizione dei diritti casuali. In quella legge era stato stabilito che si sarebbero aboliti appunto tutti i diritti casuali, eccetto quelli che riguardavano alcuni particolari settori, fra i quali gli uffici distrettuali delle imposte dirette, gli uffici delle imposte indirette, gli uffici del catasto e alcune voci particolari per gli uffici delle dogane, della motorizzazione civile eccetera, perchè era stato ritenuto che questi diritti non si chiamavano più diritti casuali, ma avevano acquistato un altro nome. Quando il parlamento ha ripreso in esame il trattamento dei funzionari del Catasto, allora si è modificato il diritto fisso e il diritto di scritturazione per i certificati catastali. Chi conosce la struttura del Ministero delle finanze e dei servizi delle finanze sa che i certificati catastali possono essere chiesti o all'Ufficio tecnico erariale o agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

Qui è nato un dissidio fondamentale perchè si è detto che le stesse identiche prestazioni fatte da un ufficio o dall'altro non possono essere pagate in forma diversa, e quindi si è ammesso che i diritti di certificato come i diritti di copia dovrebbero essere pagati nella stessa misura.

È inutile aggiungere che la misura è la massima, perchè la perequazione si effettua sempre al livello più alto. Naturalmente, rivedendo questi diritti, sono state apportate anche altre modificazioni, ma di poco conto.

Si è dovuto anche tenere in considerazione il fatto che i funzionari delle imposte indirette avevano già ottenuto delle rivalutazioni, che portavano ad un determi-

nato tetto, al quale logicamente aspiravano di arrivare tutti gli altri funzionari del settore finanziario. Pur partendo da questa situazione, si è ora giunti ad un accordo tra i sindacati dei dipendenti delle imposte dirette e il Ministero delle finanze che prevede delle tariffe, ridotte rispetto alla mia precedente proposta, che sono rispecchiate nell'emendamento da me presentato questa mattina: tali riduzioni, alla voce n. 2, portano la tariffa da 2000 a 800 lire e da 1500 a 500; alla voce 9, da 2000 a 600 e da 1500 a 400, eccetera. Si tratta di modificazioni aventi lo scopo di ridurre l'importo complessivo di queste tabelle, in modo che non si superi in alcun modo l'altro tetto, quello delle 50 ore, perchè è pacifico e deve risultare ben chiaro che in nessun caso deve essere superato il compenso corrispettivo alle 50 ore. Sin d'ora mi dichiaro favorevole a qualsiasi emendamento che fosse eventualmente presentato, tendente a precisare esplicitamente che, se il complesso del ricavato di questi diritti supera il compenso per le 50 ore, al personale deve venire corrisposto soltanto il corrispettivo di 50 ore di straordinario.

F O R T U N A T I . Vi sono due questioni sulle quali è necessario che la Commissione si pronunci. La prima è che questa normativa interviene dopo l'approvazione della legge delega per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni, che prevede in linea generale l'eliminazione di qualsiasi indennità accessoria stabilendo soltanto, all'articolo 15, alcune eccezioni per le quali vengono fissati i criteri e le condizioni. Invece, con questo emendamento presentato dal senatore Trabucchi, in realtà si elevano indennità accessorie senza sottostare ai criteri previsti nella legge delega. È una questione che riveste notevole gravità. Non vedo come, senza modificare i criteri della legge delega, si possano accrescere delle indennità accessorie ignorando le condizioni poste dall'articolo 15.

Lo spirito dell'emendamento — è stato detto — è quello di provvedere alla copertura, o quasi, della spesa prevista, ma, se non si intende superare il compenso corrispondente alle 50 ore, la copertura già esiste. E a questo punto sorge il secondo quesito:

che interesse avrebbero le organizzazioni sindacali del personale delle imposte dirette a far aumentare queste indennità, se fosse vero, come è stato detto, che il personale non dovrebbe trarne nessun beneficio? È chiaro, dunque, che vi deve essere qualche altra cosa. Come si può pensare che una organizzazione sindacale si batta per far elevare un'indennità, se poi il personale non ne potrà beneficiare, dato che ad esso toccherebbe sempre e soltanto il compenso per le 50 ore? Non c'è dubbio che le organizzazioni sindacali ritengono che il ricavato sarà superiore alla spesa e che, quindi, il di più sarà versato in qualche fondo a vantaggio del personale, per esempio al fondo previdenziale.

Con l'emendamento presentato dal senatore Trabucchi si travisa lo spirito del disegno di legge; si affrontano argomenti originariamente non previsti: quindi non può essere accettato. Piuttosto, se il Governo ritiene che le misure delle tabelle devono essere variate, affronti questo problema con un altro disegno di legge. Se si vuole veramente che questo personale abbia soltanto e unicamente quello che il disegno di legge prevede, non c'è nessun bisogno di aumentare le tabelle.

P R E S I D E N T E . Mi sia consentito tentare di riportare entro i suoi margini la discussione del disegno di legge. È chiaro dal testo, e soprattutto dalla relazione che l'accompagna, che il Governo non si propone di accordare un'indennità avente quelle caratteristiche che noi chiamiamo casuali. Il disegno di legge, infatti, è incentrato sui compiti di istituto che toccano allo Stato, e particolarmente e talune Amministrazioni, e sulla necessità di richiedere al personale di queste Amministrazioni ulteriori prestazioni. È anche chiaro che non siamo nel campo dell'articolo 15 della legge delega, ma, come è detto all'articolo 1, di prestazioni oltre quelle ordinarie, che vengono all'uopo autorizzate.

Che cosa dice, infatti, l'articolo 15 della legge 18 marzo 1968, n. 249, che delega al Governo facoltà per il riordinamento dell'Amministrazione statale? Quanto segue: « Le

competenze accessorie attualmente previste per particolari categorie di personale saranno conservate, modificandone eventualmente la disciplina e la misura, solo se rispondano a uno dei seguenti requisiti: *a)* attengano a prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute o l'incolumità personale; *b)* competano per funzioni che richiedono in prevalenza maneggio di valori di cassa, quando possano derivarne rilevanti danni patrimoniali; *c)* attengano a prestazioni di lavoro rese in condizioni di particolare disagio, avuto riguardo al luogo, al tempo ed alle modalità delle prestazioni medesime, ovvero comportino assunzione di particolari responsabilità verso terzi per danni alla persona; *d)* compensino oneri direttamente connessi all'esercizio dell'incarico o all'espletamento del servizio; *e)* abbiano carattere incentivante e derivino da effettive economie nelle spese di personale, dovute a maggiore impegno e rendimento delle unità in servizio ».

Il collega Fortunati ritiene che, così come verrebbe ad essere modificato, il disegno di legge non presenterebbe caratteristiche tali da ricadere nella lettera *e)* dell'articolo 15 della legge n. 249 del 1968 per cui non esisterebbero le ragioni per una sua approvazione. A mio giudizio invece, il provvedimento non dà luogo a incompatibilità. Chi dei colleghi ha ascoltato ieri il ministro Preti ricorderà che un certo accenno, sia pure indiretto, è stato fatto a questa legittimità anche in rapporto alla legge delega. Lo stesso ministro Preti ha poi aggiunto che il Governo tiene fermo il suo testo, ma qualora, in relazione all'emendamento annunciato dal senatore Trabucchi, la Commissione, ritenesse di essere di contrario avviso, aderirebbe al parere della Commissione stessa, senza avvalersi di quella clausola che ci toglierebbe la facoltà di continuare a esaminare il provvedimento in sede deliberante.

Mi corre anche l'obbligo di riconoscere che l'allargamento proposto dall'emendamento dà luogo al pericolo di snaturare un po' il disegno di legge; d'altro canto, se non si attua tale allargamento, si corre il rischio di mantenere una categoria — quella dei dipendenti delle imposte dirette — in una situazione di

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)47^a SEDUTA (6 maggio 1970)

disagio e vorrei dire di ingiustizia in rapporto a ciò che noi abbiamo disposto con il provvedimento così ben ricordato dal collega Trabucchi. È chiaro che la messa in moto di una categoria comporta inevitabilmente quella di altre e, conseguentemente, ci piaccia o no, il crollo dello spirito dell'articolo 15 della legge delega.

A questo punto chiedo alla Commissione di voler tener ben presenti e l'articolo 15 della legge del 1968 n. 249 e tutti i casi particolari che ci sono stati segnalati, taluni dei quali veramente suggestivi, almeno nella loro illustrazione.

F R A N Z A . Ad evitare che i nostri lavori diventino confusi occorre stabilire il rapporto che intercorre tra legge delega e legge delegata e l'attività che può essere svolta nel periodo ad esse intermedio. I criteri fissati nella legge delega ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione impegnano l'Esecutivo ad attuare determinati criteri entro il periodo fissato. Durante la *vacatio* fra la promulgazione della legge delega e l'emanazione della legge delegata non è tuttavia precluso il diritto del Parlamento di interferire anche in materia prevista dalla legge delega e di decidere come crede opportuno. Ossia, la legge delega non ha alcun valore di legge primaria di tipo costituzionale, ma è una legge normale; non solo, ma è anche possibile che l'Esecutivo non faccia buon uso delle direttive delle norme contenute nella legge delega e che le disattenda, come è avvenuto in tante occasioni. Ciò premesso, in punto di principio, ne derivano le seguenti conseguenze: se il Parlamento ammette una legge successiva alla legge delegata il cui contesto sia in tutto o in parte in contrasto con le direttive ed i criteri della legge delega, è chiaro che nel momento dell'emanazione della legge delegata tutte le leggi precedenti perdono il loro valore. Per di più questa è una legge a termine e non sappiamo, tenuto conto delle proroghe già fatte, se essa avrà ancora efficacia nel momento in cui verrà emanata la legge delega.

Allora la questione si pone sul piano politico e sul piano dell'opportunità politica, perchè è chiaro che, fissato un criterio diret-

tivo di una legge delega, il Parlamento, che ha voluto quella legge, dovrebbe informare la propria attività legislativa ad essa. Questo non è mai avvenuto nel nostro Paese. E allora perchè ora ci dobbiamo porre questo problema? È una ragione politica che ci vieta di accettare l'emendamento presentato dal senatore Trabucchi, salvo l'accordo di modificare la legislazione intercorrente fra la legge delega e la legge delegata.

C U R T I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Signor Presidente, ho chiesto di inserirmi in questa discussione per dare motivo ai commissari di poter valutare le argomentazioni che voglio recare. Purtroppo, da un punto di vista giuridico, in questo momento non esiste delega per questa materia, perchè la delega è scaduta nel 1968. La delega verrà approvata nuovamente, e io mi auguro celermente, dal Parlamento; però, di fronte alle affermazioni del senatore Fortunati, il quale dice che questo urta contro il comma e) dell'articolo 15 della legge n. 249 del 1968, oggi non più esistente ma che il Ministero rifà pienamente nello stesso testo, occorre notare che qui si fanno due questioni: la questione di disciplina e la questione di misura di queste competenze accessorie; ma l'articolo prosegue e dice che le competenze accessorie saranno conservate « senza modifiche nella stessa disciplina ». Quanto alla misura, dice poi: « in misura non superiore al dieci per cento dello stipendio » per le retribuzioni di cui alla tabella in vigore dal 31 dicembre 1968.

In questo momento, alla Camera, non esistono emendamenti per modificare la data del 31 dicembre 1968 e non esiste nessun emendamento a questo testo. Naturalmente il Governo tiene in piedi completamente questo articolo anche per questo comma, per cui, se il Parlamento, prima di addivenire ad una proroga della delega, ritiene di modificare le misure in atto, evidentemente ha pieno diritto di farlo. Il Governo non viene meno alla sua posizione: infatti permangono questi articoli. Quindi la tabella del senatore Trabucchi, ove venga approvata la proroga della delega, subisce e subirà le conseguenze previste dalla delega.

F R A N Z A . È una intenzione di delega.

C U R T I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. È decaduta; il Governo la ripropone tale e quale, non stabilisce nessuna variazione. Quindi vorrei che si tenesse presente il punto della situazione comparata all'articolo 15 in cui rientra anche questa normativa, e per la quale il Ministero per la riforma della pubblica Amministrazione mantiene l'orientamento della delega a suo tempo data, nella speranza che venga rinnovata e per cui farà scattare queste disposizioni.

S O L I A N O . Il richiamo fatto dal senatore Fortunati alla responsabilità politica di ciascuno di noi è un richiamo che ha una sua profonda validità, perchè è vero che i termini della delega sono scaduti (non voglio qui discutere per responsabilità di chi), ma è altrettanto vero che tutte le forze politiche, almeno fino a questo momento, sono d'accordo per arrivare a una proroga della delega che consenta il riassetto il più rapidamente possibile; ma è fuori di discussione il proposito di tenere fermo lo spirito e la sostanza del più volte citato articolo 15, per il quale il Governo credo abbia intenzione di presentare alcuni emendamenti.

Certo il Parlamento è libero, con un nuovo provvedimento, di mutare avviso; però, allora, ciascuno deve assumersi le proprie responsabilità. In sede di Comitato ristretto, il nostro gruppo aveva presentato degli emendamenti, successivamente ritirati di fronte a particolari ostacoli. Questi nostri emendamenti tendevano a modificare le giustificazioni di questa corresponsione — prevista dal disegno di legge come ore di straordinario — dando ad essa la sua reale fisiologia. Nessuno si nasconde che in realtà il lavoro straordinario è una considerazione prospettata soltanto per raggiungere un certo obiettivo: lo sa il Governo, lo sappiamo noi, lo sanno anche gli altri dipendenti della pubblica Amministrazione. Ma noi eravamo preoccupati che, non apparendo chiaramente che si trattava di una perequazione interna dell'amministrazione finanziaria — il disegno di legge non è che la proiezione legisla-

tiva di un accordo sindacale — la formulazione adottata potesse determinare rivendicazioni da parte di altri settori della pubblica Amministrazione. E proprio per questa preoccupazione ieri avevamo chiesto che alla seduta odierna della Commissione fosse presente il rappresentante del Dicastero per la riforma della pubblica Amministrazione, appunto per avere delle precisazioni e delle garanzie in merito a quanto sopra ho detto.

L'emendamento proposto dal senatore Trabucchi rinnova queste nostre preoccupazioni, perchè i suoi obiettivi non sono chiari o, per meglio dire, per noi lo sono abbastanza, ma non lo sono affatto in base a quanto viene detto. E aggiungo che l'emendamento apporterà, attraverso l'applicazione di nuovi tributi — perchè di questo si tratta, non soltanto dell'aggiornamento di quelli attualmente in vigore — un introito reale assai superiore alle cifre di cui si dice, nonostante le riduzioni apportate rispetto al precedente emendamento. Pertanto, ogni forza politica non può che essere gravemente preoccupata per gli oneri che andranno a ricadere sui contribuenti e sugli enti locali, oneri destinati inevitabilmente ad aumentare in un prossimo futuro in considerazione del fatto che vi sono analoghe richieste di ritocchi e di aggiornamento di tariffe da parte di altro personale finanziario, quale quello delle ipoteche; richieste alle quali, se approvassimo quest'emendamento, non potremmo certo rispondere negativamente. Come potremmo, infatti, se accettassimo un emendamento di questo tipo, dire di no al personale dell'amministrazione finanziaria che avanza le sue richieste partendo dalle stesse considerazioni?

Se si intende modificare le tabelle, rivediamo allora con un altro provvedimento di legge — come giustamente ha detto il senatore Fortunati — tutto il settore dei diritti casuali, in modo che si possa fare un serio e globale esame di tutta la materia. Ma non si può fare questo nell'ambito dell'esame del disegno di legge, che tende solo ad una perequazione all'interno dell'amministrazione finanziaria. Non ha senso modificare le tabelle, perchè il raggiungimento di un certo livello retributivo è già garantito dalla coper-

tura prevista. Ma la verità è che la modifica delle tabelle ha senso per ben altre ragioni, sulle quali preferisco sorvolare. Il provvedimento ha già una sua copertura; possiamo discutere se sia giusta o sbagliata, ma la copertura c'è ed è tale da assicurare il raggiungimento del livello retributivo degli uffici periferici delle tasse anche al personale delle imposte dirette.

In sostanza, l'emendamento proposto dal senatore Trabucchi capovolge l'impostazione originaria del disegno di legge e ciò non può che richiamare ciascuna forza politica alle proprie responsabilità e, quindi, ad un possibile diverso avviso nei confronti del disegno di legge.

B O S S O . Ricorderò soltanto che all'epoca del messaggio presidenziale di Enaudi vi furono alcune tabelle che si sottrassero alle misure che il messaggio comportava. Alcune di queste tabelle furono successivamente modificate in aumento, mentre questa, dei dipendenti delle imposte dirette, era rimasta invariata. Quindi non v'è dubbio che questo personale abbia diritto a vedere la propria posizione equiparata a quella degli altri dipendenti dello Stato, per i quali, in quella occasione, fu deliberato l'aumento delle relative tabelle.

Ritengo inoltre giusta questa perequazione, perchè, come è stato assicurato, non si oltrepassano i vantaggi già acquisiti dalle altre categorie di dipendenti finanziari.

F O R M I C A . Il chiarimento chiesto tendeva a sapere se i dipendenti delle imposte dirette siano o no compresi nella disposizione delle 50 ore.

B O S S O . Hanno diritto agli aumenti tabellari previsti per gli altri finanziari; in più hanno chiesto il riconoscimento delle 50 ore. Mentre quest'ultimo è un diritto provvisorio, l'altro è acquisito.

F O R T U N A T I . In sostanza, vogliono il diritto alle 50 ore di straordinario senza farle.

B O S S O . C'è l'impegno preciso del ministro Preti a concedere la perequazione del-

le tabelle. È chiaro che nessuno deve sottostare a dei ricatti, ma in questo caso non credo si possa essere ingiusti. D'altro canto, attenzione alle conseguenze di un'eventuale ripulsa delle istanze avanzate, perchè abbiamo già subito per 3 mesi una paralisi nella riscossione delle imposte; non vorrei, quindi, venissero sconvolte le entrate dello Stato anche per la parte restante dell'anno finanziario.

F O R T U N A T I . Il problema da porre non è giuridico: occorre tener presente anche lo spirito di una norma. Se, in attesa della legge delegata, modifichiamo la gamma o il livello delle competenze accessorie, è chiaro che violiamo lo spirito dell'articolo 15 della legge delega. È, dunque, una questione politica quella che va posta, non giuridica. Sappiamo benissimo che non esistono leggi primarie o secondarie, che tutte hanno lo stesso valore, che il Parlamento, se vuole, può modificare tutto, tanto è vero che può modificare perfino la Costituzione; tuttavia, quando si affrontano certi problemi occorre avere chiari i riflessi delle possibili soluzioni.

Perchè è stata avanzata la richiesta di cui oggi ci stiamo occupando? Perchè i dipendenti degli uffici delle imposte dirette, violando nella realtà ciò che sta scritto nel disegno di legge in discussione, vogliono il riconoscimento delle 50 ore mensili di straordinario senza farle. Quindi vogliono ottenere, senza lavorare, ciò che gli altri ottengono lavorando: ecco il succo della questione.

L I V I G N I . E poi, naturalmente, godono dei vantaggi dei fondi previdenziali.

F O R T U N A T I . Certo. Questa è la realtà. E non riesco a capire il motivo per cui i dipendenti delle imposte dirette debbano percepire il compenso per 50 ore mensili straordinarie senza farle, mentre i dipendenti degli altri uffici finanziari devono farle e dimostrarlo anche. Nè si riesce a capire perchè si debba nascondere questa realtà in un disegno di legge, affermando in essa il falso come in effetti si fa all'articolo 1.

B U Z I O . Desidero ritornare su quanto ha sostenuto il senatore Formica per chiede-

re ai rappresentanti del Ministero del tesoro e delle finanze se sia vero che il disegno di legge in esame riguarda esclusivamente il personale dell'Intendenza di finanza, della Regioneria centrale e delle Direzioni provinciali del tesoro e loro uffici, nonché del Ministero delle partecipazioni statali. Cioè, non dovrebbe riguardare — sono i sindacati a sostenerlo — il personale delle imposte dirette. Si dice anche che in data 30 marzo i dipendenti delle imposte dirette abbiano raggiunto un accordo separato. Le categorie alle quali ho accennato non hanno nulla in contrario a che il personale delle imposte dirette percepisca il corrispettivo di 50 ore mensile di straordinario purchè non si superi il tetto previsto delle tariffe alle gate al disegno di legge; purchè, in sostanza, si attui una vera perequazione di carattere generale. Vorrei una risposta precisa, dalla quale trarre le conseguenze per il mio Gruppo.

Z U G N O . A ciò che è stato detto, soprattutto dal sottosegretario Curti, vorrei aggiungere due considerazioni. La prima è questa: sono stati raggiunti due accordi da parte del Governo con i sindacati. Uno è stato tradotto nel disegno di legge al nostro esame, con una soluzione sulla quale non ci sono obiezioni da muovere in quanto è nel diritto del Parlamento, nella sua sovranità, di recepire accordi sindacali. C'è stato, poi, un altro accordo, i cui termini ci sono stati esposti ieri dal ministro Preti. Ciò premesso, sono dell'avviso che il Parlamento non possa usare due misure diverse. Pertanto la prima posizione che il Parlamento attraverso la nostra Commissione deve assumere di fronte ai due accordi è di perfetta uguaglianza.

Qui sono state fatte due osservazioni; la prima, che l'emendamento, sarebbe contro l'attuale fisionomia del disegno di legge numero 1103. Ora io dico: dal momento che la spesa viene limitata alle 50 ore, non va contro la formulazione attuale del disegno di legge n. 1103 come non va contro al numero delle ore, anche ammesso il limite e l'aumento delle tabelle, toccandosi il testo delle 50 ore; non va contro il disegno di legge n. 1103

per il fatto che esso non prevede una differenziazione fra la parte forfettaria e la parte non forfettaria.

Nella Sottocommissione si è parlato di eliminare la possibilità di una parziale forfettizzazione e di arrivare, invece, alla completa forfettizzazione. Su questo eravamo tutti d'accordo; senonchè c'è stata una presa di posizione del Governo che questa non fosse un'indennità generale ma soltanto un compenso, in parte anche forfettario, in relazione alle ore straordinarie che dovrebbero eventualmente essere fatte. Ora, il disegno di legge n. 1103 assicura certi servizi del personale finanziario e appartenente ai ruoli dell'amministrazione periferica delle imposte dirette che ha già dei diritti superiori alle 50 ore. Quindi l'accordo fatto dal Governo non va assolutamente contro il disegno di legge n. 1103. Si dice: va contro l'articolo 15 della legge delega. Ora anche qui io credo sufficienti le dichiarazioni fatte dal sottosegretario Curti, autorevole anche per il fatto che rappresenta quel Ministero che deve sovrintendere all'approvazione della legge delega di riassetto; del resto il disegno di legge di proroga della legge delega che è presso la Camera, non ha, a questo riguardo, nessun emendamento e quindi il già citato articolo 15, così com'è, viene integralmente accettato. Ora nell'articolo 15 è detto molto espressamente che non solo sono conservate le eventuali competenze accessorie per certi servizi — e noi sappiamo che in base all'intervento di Einaudi uno dei servizi che ha potuto mantenere i diritti casuali cosiddetti storici è stato proprio l'Ufficio delle imposte dirette — ma anche modificandone eventualmente la disciplina e la misura. Significa quindi che vi è precisato il principio di una impossibilità di aggiornamento, che non potremo mai superare finchè sarà in vigore questa legge delle 50 ore. Quando entrerà in vigore la legge delega, allora, in quel momento, saranno stabiliti certi *forfait* che, se superati, saranno riassorbiti negli aumenti di stipendio.

Ora, stando così le cose, mi meraviglio che ci sia la rilevazione di un contrasto tra queste modifiche alle tabelle con l'impostazione che è stata data dal disegno di legge n. 1103

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

47ª SEDUTA (6 maggio 1970)

e soprattutto con l'impostazione per quanto riguarda le competenze accessorie di cui al citato articolo 15.

Quindi ritenga veramente, con molta obiettività, che tra il disegno di legge n. 1103, l'articolo 15 della legge delega e l'emendamento Trabucchi ci sia una perfetta consonanza. Per queste ragioni dichiaro di essere favorevole a tale emendamento.

BANFI. Almeno per quanto mi riguarda debbo fare un'autocritica; ed è che quando abbiamo approvato quel disegno di legge del 1969, che era stato presentato come semplificazione delle attrezzature catastali, in realtà abbiamo introdotto modifiche e aumenti di competenze accessorie. Vuol dire che quella volta io per primo non mi sono sufficientemente soffermato su questa anomalia tra l'intestazione del disegno di legge e il suo contenuto.

PRESIDENTE. Senatore Banfi, avrei dovuto accorgermene anch'io; avremmo dovuto accorgercene tutti.

BORGHI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo.

PRESIDENTE. Il sottosegretario Borghi dice giustamente: « Anche il Governo ». Il fatto è che molte volte lavoriamo in fretta...

BANFI. Io non mi sento di estendere questa critica agli altri. Ma il disegno di legge che ci è stato presentato ha una impostazione. Ci siamo lamentati che fosse troppo schematico, si diceva che si erano create sperequazioni e a queste sperequazioni bisognava, con il disegno di legge n. 1103, porre rimedio. E allora, se questo è lo scopo, di togliere cioè le sperequazioni e portare tutti al *forfait* delle 50 ore, con l'introduzione dell'emendamento Trabucchi la sperequazione resta, perchè diamo le 50 ore, più il resto.

PICARDI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. No, questo no.

FORTUNATI. Come è scritto, fino ad ora è così.

PICARDI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Naturalmente stiamo discutendo sul disegno di legge n. 1103, ed è qui che s'inserisce l'emendamento. La prima parte dell'articolo 3 dice: « Ai fini del raggiungimento dei limiti mensili previsti dall'articolo 1, il numero di ore di lavoro straordinario per il personale fruente dei tributi speciali di cui alla tabella A allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869 e successive modificazioni, e per quello fruente degli emolumenti previsti dal decreto-legge 31 luglio 1954, numero 531, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870 e successive variazioni », e poi continua: « è determinato tenendo conto del numero di ore di lavoro straordinario corrispondente alla quota unitaria di riparto dei tributi e degli emolumenti da ciascuno percepiti ». Quindi questi tributi fanno già parte delle 50 ore. Agli effetti del primo comma dell'articolo 3 la tabella è così modificata, ma la sostanza è che il personale non può percepire il lavoro straordinario e i tributi speciali. Su questo non c'è dubbio alcuno.

SOLIANO. Dove vanno questi tributi, allora?

PICARDI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. I tributi sono riscossi dal personale delle imposte, fino alla concorrenza del numero delle ore straordinarie previste dal disegno di legge in esame. Al di là non si può andare: anzi io stesso presenterò un emendamento in questo senso. Tale emendamento potrebbe essere del seguente tenore: « La quota individuale di riparto dei tributi speciali derivanti dall'applicazione della nuova tabella di cui al comma precedente non può superare per ciascun mese un importo corrispondente al compenso corrisposto per 50 ore di lavoro straordinario. L'eventuale eccedenza è versata all'entrata del bilancio dello Stato ».

PRESIDENTE. Questo è un emendamento da presentare, il che fa pensare che

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)47^a SEDUTA (6 maggio 1970)

coloro i quali sostenevano che senza questo emendamento si poteva arrivare al cumulo, sostenevano una cosa esatta.

T R A B U C C H I . Siamo sempre pronti ad accettare un emendamento che venga dal Governo.

B A N F I . Ma allora, se la modifica delle tabelle non determinerà benefici supplementari per il personale, il maggiore introito andrà al bilancio dello Stato: questa modifica è, quindi, in realtà, un nuovo carico fiscale imposto al contribuente. Ciò deve essere chiaramente detto. E in conseguenza ritengo che il Governo debba assumersi al riguardo le proprie responsabilità non in Commissione, ma in Aula.

P R E S I D E N T E . C'è un grosso equivoco in questa discussione, ed è necessario chiarirlo.

L I V I G N I . Bene ha detto il Presidente che nella questione c'è un grosso equivoco. So per certo, oltretutto, che nessuna delle parti interessate si aspetta una soluzione di questo genere e pensa di ricreare una situazione, sia pure ridotta, di privilegio.

È chiaro che non si può sostenere che al personale interessato non andrà neppure una lira di miglioramenti: questo sarebbe un discorso assurdo.

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il personale ha richiesto l'aumento delle tabelle solo per una questione di principio. Tra l'altro può essere anche più comodo ricevere questi emolumenti attraverso la rivalutazione delle tabelle, anziché come straordinario.

L I V I G N I . È chiaro che quando dite che nessuna agevolazione, dalla modifica delle tabelle, andrà ai dipendenti delle imposte dirette, sbagliate completamente. Qualche vantaggio per il personale c'è indubbiamente. C'è quello di non dover fare un determinato numero di ore di lavoro straordinario; c'è quello — a meno che non stabiliamo diversamente — che una certa somma andrà

ai fondi previdenziali; e c'è anche un altro vantaggio, diciamo, in prospettiva: nel 1972, quando la legge non avrà più vigore, non c'è dubbio che le tabelle rimarranno. Si creerà così un'altro motivo di confusione.

Con l'aumento delle tabelle si snatura completamente lo spirito originario del disegno di legge. Basta leggere il titolo del provvedimento: « Autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie ». Non vi possono essere dubbi sugli scopi e sul contenuto del disegno di legge: il titolo è chiarissimo. Con le modifiche proposte, quindi, non vi sarebbe più la perequazione; e allora non solo entreranno in agitazione nelle prossime settimane altri dipendenti della pubblica Amministrazione, ma anche altre categorie di finanziari. Quanto proposto dal senatore Trabucchi rimetterebbe tutto in discussione.

La modifica delle tabelle non ha veramente senso; al massimo si potrebbe approfittare di quest'occasione per correggere alcune storture assurde attualmente esistenti. Ma, per le dimensioni in cui è stata proposta, la modifica delle tabelle stravolge completamente, ripeto, lo spirito e le intenzioni del disegno di legge ed anche, aggiungerò, l'accordo sindacale intercorso tra l'Amministrazione e i sindacati.

È evidente, quindi, che di fronte ad un fatto di questo genere, io, che già avevo accettato di malavoglia il provvedimento e solo perchè esso rappresentava la conclusione di una determinata vertenza sindacale, dinanzi ad un provvedimento completamente diverso mi vedrei costretto, per coerenza con me stesso, a fare tutto quanto è nelle mie possibilità per impedire che si giunga ad un simile sovvertimento.

T R A B U C C H I . La proposta di aggiornamento delle tabelle è sorta, indiscutibilmente, non nel senso che i due trattamenti — quello previsto nel disegno di legge e la rivalutazione delle tabelle — potessero sovrapporsi, perchè all'articolo 3 è scritto chiaramente che il limite delle 50 ore non può essere superato.

Ora che le modifiche delle tabelle sono state notevolmente ridotte nella loro misura

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)47^a SEDUTA (6 maggio 1970)

nelle trattative tra il Ministero e le rappresentanze sindacali, si calcola, con quasi assoluta certezza, che il loro corrispettivo andrà al di sotto delle 50 ore. Quindi le preoccupazioni prospettate non hanno ragione di sussistere. Comunque, come ho già dichiarato, non ho nulla in contrario ad un eventuale emendamento tendente a fissare rigidamente il tetto delle 50 ore; ma posso tranquillamente affermare che con le tabelle così ridotte si resterà al di sotto.

È pacifico che, trasfondendo il calcolo preventivo in una norma specifica, si accetta di far avocare dallo Stato quanto dovesse andare oltre tale preventivo. La realtà è che si è arrivati storicamente ad accettare che il limite delle 50 ore funzioni da tetto. Ci si chiederà: perchè allora è stata condotta tutta questa battaglia anzichè accettare il testo originario del disegno di legge n. 1103? Per due motivi fondamentali. Uno di natura morale, scaturito dalle discussioni sorte, in vista della riforma tributaria, sull'opportunità o no di sopprimere il compartimento delle imposte dirette, oppure quello delle imposte indirette, oppure entrambi. Quindi, un aspetto morale che però ha anche una fondatezza economica, in vista appunto della riforma tributaria ed anche della legge delegata.

Vi è poi un secondo motivo, che è quello ricordato dal senatore Bosso, ossia che, in realtà, il provvedimento di cui ci stiamo occupando ha un aspetto transitorio, ma, di fatto, mira ad una vera e propria perequazione stabile tra le varie categorie. Del resto, dopo aver proceduto alla perequazione in favore del settore delle tasse, di quello delle dogane; dopo la perequazione in atto per quello delle ipoteche, non possiamo ignorare il settore delle imposte, correndo il rischio di farne una categoria staccata, periferica. Si sono effettuati dei calcoli, si è stabilito il punto fino al quale lo Stato e la categoria interessata possono arrivare senza grossi sacrifici e si è concordata la norma; la quale non urta contro alcun interesse nè finanziario nè giuridico, in quanto corrisponde a ciò di cui usufruiscono le analoghe altre categorie. Ecco perchè ho dichiarato di non poter firmare

l'emendamento riguardante questo « tetto » ma che ero disposto ad accettarlo: perchè sapevo che esso era già stato concordato e predisposto dal Governo. Ed è un emendamento che fissa nelle 50 ore straordinarie mensili il limite massimo delle rivendicazioni e delle concessioni.

F O R T U N A T I . Fino a quando?

T R A B U C C H I . Fino a quando rimarrà questo limite.

F R A N Z A . Sarà la legge delega a regolare anche questa materia.

S O L I A N O . Il collega Zugno ha chiamato direttamente in causa il Gruppo comunista, affermando senza mezzi termini che saremmo in contraddizione con noi stessi perchè accetteremmo un primo accordo sindacale ma non ne accetteremmo un secondo.

Collega Zugno: questo ci pone di fronte alla necessità di precisare senza equivoci, a questo punto, il contenuto degli accordi sindacali. Ciò per dimostrare che se incoerenza c'è non è dalla nostra parte.

Il 7 gennaio 1970 fu firmato un accordo tra il Governo e i sindacati, nel quale è espressamente detto (leggo per non incorrere nel minimo errore); « il trattamento accessorio sarà portato al livello dei tributi speciali attualmente fruiti dal personale dell'Amministrazione periferica delle tasse mediante provvedimento legislativo e con decorrenza dal 1° gennaio 1970 ». Da quest'accordo sindacale è nato il disegno di legge numero 1103.

Successivamente, il 2 aprile 1970, è stato firmato un altro accordo con il personale degli uffici delle imposte, il cui testo è il seguente: « Il Governo si impegna a svolgere ogni opportuna azione per accelerare l'iter della discussione e dell'approvazione del disegno di legge Senato n. 1103 sulla perequazione del personale finanziario. Il Governo sosterrà il predetto disegno di legge. Tuttavia, qualora il Senato, nel quadro delle spese previste dallo stesso disegno di

legge e dagli accordi sindacali già raggiunti, dovesse proporre altre soluzioni per il personale finanziario fruente dei tributi speciali — che, preciso io, non è solo quello delle imposte dirette — il Governo non si opporrebbe, fermo restando che in ogni caso il livello del settore delle tasse non deve essere superato ».

A questo punto mi domando chi sia coerente e chi no. Il disegno di legge in esame, ripeto, garantisce al personale delle imposte il livello tasse. Si sostiene che quel livello non deve essere superato. Allora: poiché questa garanzia già è data dal disegno di legge n. 1103 al personale delle imposte, le nuove tabelle dei diritti casuali non sono nè più nè meno che un nuovo balzello che si vuole applicare ai contribuenti. Non c'è dubbio. A questo punto deve essere chiaro che ciascuno di noi, di ogni parte politica, si assume le sue responsabilità. Noi la responsabilità di imporre nuove imposte in questo modo e di riaprire un problema che riguarda i diritti casuali non ci sentiamo di assumercela. Vogliamo disciplinare i diritti casuali? Facciamolo. Ma se si vuol insistere a non ammettere che con l'introduzione di un simile emendamento si va oltre gli accordi sindacali, la nostra parte politica non si sente più impegnata a consentire il regolare *iter* del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Prima di dare la parola al collega Formica, che è l'ultimo iscritto a parlare, e perchè tutti valutino la delicatezza della situazione, desidero chiedere al collega Soliano se è da intendersi che il Gruppo comunista, qualora il provvedimento fosse approvato dalla Commissione, ne chiederebbe la rimessione all'esame dell'Assemblea.

S O L I A N O . Sì, è chiarissimo.

F O R M I C A . Oggi si dice, in sostanza, che i dipendenti degli uffici delle imposte dirette sono compresi nel provvedimento: ciò sembrava poco chiaro all'inizio, ma poi è risultato evidente e dalla lettura della

legge e dalle precisazioni dell'onorevole Sottosegretario. Però quando alla tabella presentata dal collega Trabucchi si apporta un emendamento per il quale non si possono superare le 50 ore, è chiaro che almeno fino al 1972 i dipendenti degli uffici delle imposte dirette non ne trarranno alcun beneficio, mentre di fatto viene messo a carico del contribuente un nuovo balzello, che peraltro agisce in maniera regressiva e, essendo un diritto fisso, gioca a sfavore dei contribuenti più piccoli e a vantaggio di quelli maggiori.

In sostanza, andiamo a porre una nuova tassa e si sostiene che vale la pena perchè, una volta varata la tabella, si aggirerà l'ostacolo presentando una modifica; per cui l'emendamento proposto dal sottosegretario Picardi, per il quale il superamento del tetto delle 50 ore andrà a favore dell'erario, sarà poi tolto attraverso un provvedimento di modifica. Andremo allora a creare una nuova sperequazione, cui invece si voleva ovviare con questo provvedimento.

Quindi, chiarito che i dipendenti degli uffici delle imposte dirette vantaggia da questo provvedimento non ne possono avere (si tratterà eventualmente di un vantaggio futuro, che dovrà essere conseguito attraverso un aggiramento dell'ostacolo), a me pare che il Governo abbia tre anni — fino al 1972 — per modificare la tabella, senza creare un nuovo balzello e gravare così ulteriormente il contribuente. Di fronte alla creazione di un nuovo tributo, senza che ai dipendenti vada alcun vantaggio, bisogna che ognuno si assuma le proprie responsabilità. Perciò, se dovesse qui passare un provvedimento di questo genere, è chiaro che anche noi saremmo favorevoli ad una discussione più aperta in Aula e quindi alla rimessione all'Assemblea dell'esame del disegno di legge.

P I C A R D I , sottosegretario di Stato per il tesoro. Ma non fa nessuna proposta subordinata?

F O R M I C A . Quella del catasto: su quella siamo d'accordo. Ciò è ovvio e l'ho sempre sostenuto.

S E G N A N A , *relatore*. Onorevoli colleghi, la discussione è stata abbastanza ampia ed ha consentito di chiarire la portata del provvedimento e soprattutto il meccanismo previsto dall'articolo 3. Dobbiamo ricordarci che col disegno di legge in esame si vuol dare al personale dei ministeri finanziari la possibilità di conseguire un compenso pari alla retribuzione di 50 ore di lavoro straordinario, parzialmente forfetizzato. In pratica, però, ci troviamo di fronte ad un personale che si trova ad avere un trattamento un po' eterogeneo diciamo così: mentre, infatti, vi sono alcuni settori dei ministeri finanziari per i quali il meccanismo della concessione del compenso delle 50 ore di lavoro straordinario scatterà in maniera integra, per altri settori, che già oggi beneficiano dei cosiddetti tributi speciali, il meccanismo previsto dal provvedimento servirebbe solo a dare la differenza che esiste fra la quota di ripartizione dei tributi speciali e il compenso delle 50 ore di lavoro straordinario. Potrei fare un esempio: un dipendente che ha il coefficiente 402 con la concessione delle 50 ore di lavoro straordinario verrebbe a percepire una quota di 40.250 lire al mese; ma un dipendente del settore delle imposte dirette, che abbia lo stesso coefficiente, con i tributi speciali non raggiunge detta cifra: arriverà pressappoco alle 15-20 mila lire mensili. Ora il provvedimento serve praticamente a dare a queste categorie che usufruiscono della ripartizione dei tributi speciali la possibilità di conseguire un compenso che porti ad una perequazione nel trattamento di tutti i dipendenti dei ministeri finanziari. Penso, quindi, che sia a tutti abbastanza chiaro il meccanismo di attuazione previsto dall'articolo 3.

Per quanto riguarda la modifica della tabella, devo dire che sono state fatte delle considerazioni che sono accettabili da una parte e dall'altra. Naturalmente, però, dob-

biamo tener conto dei alcuni temi che ci vengono proposti dai funzionari e dai dipendenti degli uffici delle imposte dirette, i quali soprattutto lamentano la sperequazione che esiste, per quanto riguarda le tabelle, con altri settori dell'Amministrazione. Per esempio esiste già adesso una sperequazione con i dipendenti degli uffici del catasto. Quindi, da parte loro — come ha detto prima il collega Trabucchi — si fa una questione di principio e, poichè vi è stata una rivalutazione delle tabelle per i dipendenti del catasto e vi è un trattamento diverso per la ripartizione dei tributi speciali, si vuol approfittare del presente provvedimento per allinearsi con gli altri settori. Questa è la giustificazione che essi portano fondamentalmente; ma ve n'è anche un'altra, relativa al diminuito valore della moneta, giacchè le tabelle in vigore sono ancora quelle del 1954 e quindi un certo adeguamento si rende necessario. Inoltre, fanno presente che, apportando una modifica in aumento alle tabelle delle imposte dirette, si avrebbe anche una maggiore entrata e quindi un minore onere a carico del bilancio dello Stato. Queste sono le argomentazioni addotte: naturalmente, qui si tratta di considerare più o meno la validità di queste giustificazioni, e questo spetta al senso di responsabilità di ognuno di noi.

Per quanto riguarda la tabella che è stata presentata dal senatore Trabucchi — la prima tabella — dico subito che non mi trova consenziente perchè mi sembra impostata su valori assai lontani dalle vecchie tabelle del 1954. L'ultima tabella — quella presentata oggi, ossia la precedente oggi emendata dallo stesso presentatore senatore Trabucchi — mi trova favorevole perchè permette una maggiore possibilità di aggirare taluni ostacoli. Infatti essa prevede uguali voci per le imposte dirette come per il catasto e prevede anche un piccolo incremento di altre voci che erano finora redatte su quote molto modeste. Quindi, se posso esprimere il mio pensiero, l'ultima tabella presentata dal senatore Trabucchi è accettabile dalla Commissione. Pe-

rò devo anche dire che sono emerse delle situazioni che, proprio come relatore, mi mettono in un certo imbarazzo e che per responsabilità non posso sottacere: vale a dire l'eventualità che il provvedimento sia rimesso all'esame dell'Aula. Una parte del personale che aspetta l'approvazione di questo disegno di legge per trarne dei benefici potrebbe entrare in agitazione aumentando la preoccupazione di ognuno.

Parimenti mi trovo molto perplesso di fronte alla presa di posizione dei colleghi di parte comunista; posizione che potrebbe mettere in moto tutta una serie di agitazioni non soltanto nel settore dei finanziari, per cui le conseguenze sarebbero negative. Ci sarebbe un'altra formula: modificare ulteriormente la tabella proposta dal collega Trabucchi e cioè adeguare le voci delle imposte dirette a quelle del catasto. Potrebbe, questa, essere una formula intermedia sulla quale la Commissione esprimerebbe la sua opinione. Questo è quanto io posso dire, dopo questa lunga discussione, esprimendo un parere formalmente positivo sull'emendamento all'emendamento presentato dal senatore Trabucchi, naturalmente con la salvaguardia proposta dal sottosegretario Picardi e cioè che qualsiasi parte del gettito di questi tributi speciali che dovesse eccedere le 50 ore dovrà essere rimborsata.

B A N F I. Siamo d'accordo sul catasto e contrari a tutto il resto.

S O L I A N O. Per il nostro Gruppo il problema non è quello di un « mercato » di voci: abbiamo chiaramente espresso il nostro pensiero per superare una tale situazione; non ne faremmo una questione se ci si limitasse ad aggiornare i diritti già pagati oggi per i certificati rilasciati dagli uffici; ma se il problema si ponesse in questi termini, allora la questione sarebbe pacifica. Non appena usciamo da questo discorso, la questione si riapre e la proposta del relatore non risolve il problema. Sopprimere le due voci — tra l'altro due nuovi diritti —

non sposta i termini del problema; per riportarci ai termini del catasto bisognerebbe rivedere le tabelle dei diritti relativi agli atti corrispondenti a quelli del catasto modificati.

B O R G H I, sottosegretario di Stato per le finanze. Se ho bene inteso le ultime valutazioni, e tenendo presenti le dichiarazioni qui rese dai colleghi Curti e Picardi, per doverosa conoscenza della Commissione mi permetterei di leggere le voci che sono iscritte nella legge 1° ottobre 1969, n. 679, riguardanti l'attuale problema e riportate nella tabella proposta dal senatore Trabucchi.

Le voci sono: numero 1 (dell'emendamento Trabucchi) che è il corrispondente numero 1 della legge per il catasto e precisamente: certificato-copia, estratti vari, eccetera, con un diritto fisso di 200 lire, 100 lire per lo scritturato della prima pagina e 50 lire per lo scritturato delle pagine successive, più le annotazioni quando i certificati sono richiesti da privati; quindi, ripeto, tutto questo è analogo a quanto indicato nella legge del catasto.

Poi la voce numero 2, sempre dell'emendamento Trabucchi, che corrisponde alla voce numero 6 della tabella del catasto. Questa voce è divisa in due parti: a) per ogni voltura calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276, ed articolo 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159, con un diritto fisso di 2000 lire; b) per ogni tipo di frazionamento approvato, con un diritto fisso di 1500 lire ».

Qui, come vedono, è proposta una modifica all'emendamento Trabucchi basata sulla considerazione che nei casi contemplati non si tratta di studiare, definire, eccetera, ma si tratta di conservare la seconda copia che il Catasto ha fatto e che trasmette all'ufficio delle imposte dirette. Ecco il perché della riduzione dei due importi indicati a 800 e a 500 lire. Questo però è un punto delicato, in quanto gli stessi certificati dei contribuenti li può ritirare o al catasto o all'ufficio delle imposte dirette.

Vi è poi la voce 3 della tabella Trabucchi che corrisponde alla voce 9 della tabella del catasto: « Diritto di urgenza, eccetera », con la nota a fianco che corrisponde alla relativa nota della tabella del Catasto.

La voce 4 della tabella Trabucchi corrisponde alla voce 8 della tabella del Catasto: « Diritto per la consultazione degli atti catastali: a) per la prima mezz'ora 500 lire; b) per ogni ora successiva o frazione di ora 800 lire ».

Queste sono le quattro voci comprese nell'emendamento Trabucchi corrispondenti alle voci comprese nella tabella del Catasto.

F O R M I C A. Si tratta di stabilire le due somme relative al diritto per la conservazione della seconda copia degli atti catastali.

B O R G H I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. a) Per ogni voltura calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276, ed articolo 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159, 800; b) per ogni tipo di frazionamento approvato, 500 ».

S E G N A N A, *relatore*. Se questa proposta viene accettata dalla Commissione, sono senz'altro d'accordo. Essa non corrisponde in maniera precisa alle richieste avanzate dal gruppo di dipendenti interessati, ma, se si tratta di una soluzione intermedia, penso possa essere accettata.

P R E S I D E N T E. Ricordo che si era anche parlato della cosiddetta salvaguardia. Mi pare vi avesse fatto riferimento il sottosegretario Picardi. In che cosa consisterebbe il concetto di salvaguardia?

P I C A R D I, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io avevo letto un emendamento che si potrebbe modificare in questo senso: « I diritti tabellari di cui al comma precedente — cioè il comma che risulta accettando l'emendamento Trabucchi modificato dal sottosegretario Borghi — sono sostitutivi rispetto al pagamento delle ore

straordinarie anche ai fini dei precedenti articoli e comunque non possono superare l'equivalente di 50 ore straordinarie. L'eventuale eccedenza è versata all'erario dello Stato ». Penso però che, essendosi ridotto di molto il numero delle voci da rivalutare, possa ritenersi superfluo l'emendamento.

F O R T U N A T I. Che cosa vuol dire: « e comunque non possono superare »? I diritti sono quelli che sono.

B O R G H I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Per dovere di chiarezza e ovviamente attenendomi a quanto è stato dichiarato qui ieri mattina dall'onorevole ministro Preti, che cioè il Governo, nel caso specifico il Ministro delle finanze, aveva preso impegno, nel secondo accordo del marzo scorso (ricordato qui nel corso della discussione) con le organizzazioni sindacali del personale delle imposte dirette, di non opporsi ad eventuali tabelle modificative che fossero presentate in sede di Commissione; tenuto presente quanto è emerso chiaramente dalla discussione, e cioè (mi correggano se sbaglio) che alcuni gruppi politici, qualora si fosse proceduto sulla via del secondo emendamento proposto dal senatore Trabucchi questa mattina, avrebbero richiesto la rimessione in Aula del provvedimento, e considerato che questa eventualità determinerebbe la caduta del primo accordo sindacale stipulato tra il Governo e tutti i dipendenti delle amministrazioni finanziarie — accordo, come è stato detto, rispecchiato nel disegno di legge n. 103 emendato — al Governo rimane da dire che, accettando quello che si può ancora chiamare l'emendamento Trabucchi, con le sole quattro voci che abbiamo detto (lo dico — ripeto — per dovere di chiarezza), ovviamente non si risponde alle attese del personale delle imposte dirette.

Il Governo è convinto di questo. Peraltro, per non compromettere tutto il provvedimento, che è frutto del primo accordo sindacale generale, non si oppone all'ulteriore emendamento riduttivo del secondo

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)47^a SEDUTA (6 maggio 1970)

emendamento Trabucchi, dichiarando altresì di prendere impegno di riesaminare, come da diverse parti è stato qui proposto, con un nuovo provvedimento organico la materia riguardante queste tabelle per tutto il personale delle amministrazioni finanziarie; impegno cui intende assolvere con la massima serietà.

F O R M I C A . Su questo siamo tutti d'accordo.

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Sono d'accordo con le dichiarazioni fatte testè dal Sottosegretario alle finanze. Siccome ho avuto l'onore di condurre un po' avanti queste trattative, vorrei semplicemente far presente che l'accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali delle amministrazioni finanziarie, ai primi di gennaio di quest'anno, è rispecchiato integralmente nel testo del disegno di legge n. 1103 presentato al Senato. L'altro accordo, intervenuto successivamente con il personale delle imposte dirette, era nel senso che il Governo non si sarebbe opposto ad un eventuale emendamento che in sede parlamentare fosse stato proposto, per la rivalutazione delle tabelle. Il Governo puntualmente ha mantenuto fede all'impegno. Come i colleghi ricorderanno, si era infatti favorevoli ad accogliere l'emendamento Trabucchi con la clausola della salvaguardia, in modo da garantire a tutti il limite massimo delle 50 ore. E, per essere preciso, debbo ricordare che, siccome l'accordo è stato raggiunto tenendo conto del livello tasse, tale livello si ottiene con la corresponsione di 45 ore di lavoro straordinario. C'era perciò anche il margine di sicurezza delle altre 5 ore, appunto per andare incontro a tutte le richieste che venivano avanzate.

Giacchè la Commissione ha ritenuto di non poter accogliere l'emendamento così come è stato presentato dal senatore Trabucchi, mi associo alle dichiarazioni del sottosegretario Borghi, nella speranza che questa vicenda si possa rapidamente con-

cludere, perchè sul piano economico non ci sono, in effetti, sacrifici per nessuno dei dipendenti dei Dicasteri finanziari.

Devo anche fare presente (è una correzione necessaria) che all'articolo 3, là dove si richiama il decreto-legge 31 luglio 1954, il n. 531 del decreto stesso va corretto con l'altro 534.

Sono pure favorevole all'accoglimento degli altri emendamenti all'articolo 3.

Per quanto riguarda poi la salvaguardia che la Commissione richiede, essa potrebbe essere costituita da un emendamento aggiuntivo che potrebbe suonare così: « La tabella A, titolo I, allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge » (sia pure ridotta alle quattro voci indicate).

« La quota individuale di riparto dei tributi speciali derivante dall'applicazione della nuova tabella di cui al comma precedente è sostitutiva del pagamento delle ore straordinarie e non può superare, per ciascun mese, un importo corrispondente al compenso per 50 ore di lavoro straordinario. L'eventuale eccedenza è versata all'entrata del bilancio dello Stato ».

F O R M I C A . Dovremmo dire « è versata interamente », perchè c'è la questione dei fondi di prelievo.

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Con le modifiche apportate questo pericolo non esiste.

P R E S I D E N T E . Ricapitolando, all'articolo 3 del testo governativo dovrebbe essere aggiunto un comma che dice: « La tabella A, titolo I, allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge »; e si tratta di quella letta dal sottosegretario Borghi, che potrebbe essere denominata: « Personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette » e dovrebbe avere come prima voce: « Certificato-copia-Estratti vari: per ogni copia certificato ed estratto, oltre al diritto di

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)47^a SEDUTA (6 maggio 1970)

ricerca e di consultazione di cui ai nn. 5 e 7, 200; per la prima pagina, 100; per le pagine successive, 50 ». Sarebbe soppressa la parte dell'emendamento Trabucchi che dice: « per ogni partita o per ogni annualità successiva alla prima, 100 ». Segue l'annotazione: « Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituaria o patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, nonchè ai fini di indennità, di sovvenzione e simili è dovuto soltanto un diritto fisso di lire 50 ».

La voce 2, è così modificata: « Diritto per la conservazione della seconda copia degli atti catastali: a) per ogni voltura eseguita, calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276, ed articolo 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159, 800; b) per ogni frazionamento approvato, 500 ». Rimane questa differenza: il privato ottiene lo stesso certificato, ma se si rivolge all'ufficio tecnico erariale, che ha l'obbligo, si dice, di « studio e definizione delle vulture catastali », paga 2000 lire di diritto fisso; se si rivolge all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, che ha solo l'obbligo di conservare la copia degli atti catastali, paga 800 lire. Voglio dire con ciò che rimane sempre il fatto che il contribuente si indirizzerà dove paga 800 lire e non dove ne paga 2000.

S E G N A N A , *relatore*. Domando scusa, signor Presidente, se torno un momento indietro, ma penso che dobbiamo modificare l'emendamento proposto dal sottosegretario Picardi all'articolo 3. Esso dice: « La tabella A, titolo I, allegata alla legge . . . è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge ». Noi dobbiamo dire: « Le voci seguenti modificano le analoghe voci della tabella », perchè resteranno in piedi almeno le vecchie voci non modificate.

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Allora la tabella rimane in vigore con dei *bis*, perchè la vo-

ce 2, che prevede 2000 lire applicata all'ufficio tecnico erariale, non è la voce 2 che prevede 800 lire applicata dall'ufficio delle imposte dirette.

S O L I A N O . Queste voci devono essere sostitutive, non aggiuntive.

P R E S I D E N T E . Il catasto ha una tabella, cioè quella che è stata letta.

F O R M I C A . È la tabella del 1954.

P R E S I D E N T E . Vorrei che il relatore stendesse la tabella, che rimane come l'ha letta l'onorevole sottosegretario Borghi.

Come dovrebbe essere modificato dunque l'emendamento proposto dall'onorevole sottosegretario Picardi?

S E G N A N A , *relatore*. Io suggerirei la seguente dizione: « Le seguenti voci (con il rispettivo numero) sostituiscono le voci 1, 2, 4, eccetera di cui al titolo I della tabella A allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869 ».

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi pare che nella sostanza siamo tutti d'accordo. Si tratta cioè di modificare per uniformità semplicemente quattro voci della tabella di cui trattasi. Consacrato questo nel verbale, io credo che in sede di coordinamento si possa poi adeguare questa realtà alla normativa.

P R E S I D E N T E . Ma noi dobbiamo quanto meno deliberare un testo.

B O R G H I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Poichè la questione è veramente delicata, chiedo a lei, onorevole Presidente, ed anche ai componenti della Commissione se, per evitare confusioni, non valga la pena di mantenere l'emendamento come è stato proposto dal sottosegretario Picardi, ripetendo tutte le voci della tabella del 1954 con

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)47^a SEDUTA (6 maggio 1970)

i vecchi ed i nuovi importi, così come si è deciso in questa sede. Si farebbe un discorso più organico in tutto il contesto e — ripetuto — si eviterebbero confusioni.

B A N F I . Sono d'accordo. In tal modo il cittadino avrà un nuovo quadro con alcune voci uguali e alcune voci nuove.

S E G N A N A , relatore. Mi dichiaro senz'altro favorevole ad accogliere la proposta del sottosegretario Borghi, che mi sembra la più semplice, di portare la tabella del 1954 modificando solo gli importi delle voci sulle quali abbiamo discusso. Quindi la vecchia tabella è sostituita dalla nuova che per alcune voci è sostitutiva e per altre è confermativa.

P R E S I D E N T E . Ricordo agli onorevoli colleghi che vi è un emendamento formale da introdurre per quanto si riferisce alla citazione del decreto-legge 31 luglio 1954: il testo dell'articolo 3 lo indica con il numero 531, mentre deve intendersi « numero 534 ».

Metterò poi in votazione l'emendamento proposto dal sottosegretario Picardi.

F R A N Z A . Faccio un richiamo al Regolamento in quanto deve essere messo ai voti prima l'emendamento del senatore Trabucchi e poi quello del sottosegretario di Stato Picardi. Seguiamo la procedura normale.

P R E S I D E N T E . Per il momento mi preoccupo che sia chiaro per tutti su che cosa delibereremo: per quanto si riferisce alla procedura da seguire mi renderò garante io.

Riprendiamo quindi l'elenco degli emendamenti. Dopo l'emendamento del senatore Trabucchi vi è un emendamento presentato dal senatore Zugno, ed un altro del senatore Pozzar dello stesso tenore, tendente ad aggiungere sempre all'articolo 3, dopo le parole: « nella legge 26 settembre 1954, n. 870, e successive variazioni » le altre: « nonchè per il personale di cui all'articolo 2 ».

Z U G N O . In sostanza non si tratta altro che dell'applicazione al personale della Corte dei conti dei criteri previsti all'articolo 3 per gli stessi servizi finanziari.

B O R G H I , sottosegretario di Stato per le finanze. Faccio presente che nel successivo emendamento presentato dal senatore Zugno tendente ad aggiungere, in fine, le parole: « nonchè all'importo del trattamento previsto dall'articolo 3 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 » c'è un errore di stampa. Si tratta infatti dell'articolo 43 della legge 1345 e non dell'articolo 3, che tratta altra materia e precisamente la soppressione di alcune sezioni.

P R E S I D E N T E . Questo emendamento sarà messo in votazione dopo.

I senatori Zugno e Pozzar hanno presentato all'articolo 3 due emendamenti tendenti ad aggiungere, il primo, dopo le parole: « nella legge 26 settembre 1954, n. 870, e successive variazioni » le altre: « nonchè per il personale di cui all'articolo 2 »; il secondo, in fine, le parole: « nonchè all'importo del trattamento previsto dall'articolo 43 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 ».

Metto ai voti il primo emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Il senatore Trabucchi ha presentato due emendamenti. Il primo tende ad aggiungere, dopo l'articolo 3, il seguente comma:

« Il Titolo I della tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1954, n. 869, è sostituito con quello riportato nella tabella annessa alla presente legge ».

Il secondo emendamento tende ad aggiungere la tabella seguente:

TITOLO I

PERSONALE DEGLI UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Ord	VOCI	Tariffe		Annotazioni
		Fisso	Scritturato	
1	Certificato-copia estratti vari: — per ogni copia, certificato ed estratto, oltre al diritto di ricerca e di consultazione di cui ai nn. 5 e 7	200	—	
	— per la prima pagina	—	100	
	— per le pagine successive	—	50	
	— per ogni partita o per ogni annualità successiva alla prima	—	100	
2	Diritto per la conservazione della seconda copia degli atti catastali: a) per ogni voltura calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276, ed articolo 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159	2.000	—	
	b) per ogni tipo di frazionamento approvato	1.500	—	
3	Diritto fisso sui certificati, copie ed estratti catastali in bollo, oltre il diritto di ricerche e di consultazione di cui al n. 5	200	—	
	— diritto di scritturazione per la prima pagina	—	100	
	— diritto di scritturazione per ogni pagina successiva	—	50	
4	Diritto di urgenza per il rilascio dei certificati entro cinque giorni dalla richiesta	—	—	Di importo pari ai diritti stabiliti dalla presente tabella ai nn. corrispondenti.
5	Diritto per la consultazione degli atti catastali: a) per la prima mezz'ora	500	—	
	b) per ogni ora successiva o frazione di ora	800	—	
6	Diritto fisso sulle copie delle decisioni emesse dalle Commissioni amministrative	400	—	
	— per la prima pagina	—	100	
	— per ogni pagina successiva	—	50	

N. ord.	VOCI	Tariffe		Annotazioni
		Fisso	Scritturato	
7	Diritto per ricerca e consultazione dei registri, degli atti e degli schemi riguardanti le varie imposte (a): — per la prima mezz'ora — per le successive frazioni di ora	500 800	— —	(a) Le consultazioni degli atti relativi alle imposte mobiliari dovranno essere eseguite ad opera del personale dell'Ufficio ed a richiesta di chi ne ha diritto per legge.
8	Per anticipata consegna dei ruoli agli esattori delle imposte dirette	—	500 per ogni 100 arti- coli	
9	Lavori per conto di Enti impositori riguardanti tributi locali, ripartizione di reddito mobiliare che si produce in più Comuni: — diritto dovuto da ciascun Comune interessato (b) — diritto dovuto da ciascuna Camera di commercio, industria ed agricoltura (b) — diritto dovuto da ciascuna Provincia (b) — diritto dovuto da ciascun Comune interessato (c) — diritto dovuto da ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura (c) — diritto dovuto da ciascuna Provincia (c)	2.000 500 1.000 4.000 1.000 2.000	— — — — — —	(b) Per ogni riparto non superiore alle lire 1.000.000 di reddito. (c) Per ogni riparto superiore a lire 1.000.000 di reddito.
10	Lavori inerenti alle sovrimposte immobiliari comunali, provinciali e camerale da riscuotere con ruoli ordinari di 1ª e 2ª serie: — a carico di ciascun Ente interessato	—	1.000 per ogni 100 arti- coli	
11	Lavori inerenti all'applicazione dei tributi non erariali compresi nel ruolo unico di Ricchezza Mobile: — a carico di ciascun Ente interessato	—	2.000 per ogni 100 arti- coli	
12	Lavori inerenti all'applicazione di contributi compresi nei ruoli erariali	—	2.000 per ogni 100 arti- coli	
13	Compilazione e tariffazione dei ruoli speciali di sovrimposta comunale, provinciale e camerale: — a carico di ciascun Ente interessato	—	2.000 per ogni 100 arti- coli	
14	Certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645	1.000	—	
15	Controllo formazione ruoli	100 per ogni articolo	—	

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

47ª SEDUTA (6 maggio 1970)

Il senatore Trabucchi mantiene il suo emendamento?

T R A B U C C H I . Lo mantengo, e molto brevemente vorrei spiegarne la ragione, che è questa: la riduzione che si vuole operare non tiene conto che ogni tabella è composta per il personale cui ci si riferisce; quindi è composta di varie voci che coincidono solo in tre o quattro casi, e naturalmente divergono in molti altri, per cui la rivalutazione della tabella del Catasto implica naturalmente la rivalutazione di una serie di voci che riguardano i servizi resi dal personale delle imposte dirette.

Mantengo pertanto l'emendamento. Ciascuno voterà naturalmente come crede, con le conseguenze che ne potranno derivare.

F R A N Z A . Dichiaro di votare a favore dell'emendamento Trabucchi.

B O S S O . Dichiaro, anche a nome del collega Balbo, che noi voteremo a favore dell'emendamento Trabucchi, per tutte le ragioni che ho già prima espresso. Non mi pare che con la modifica che è stata proposta in seguito si possano superare tutte le pregiudiziali che sono state qui sollevate in molte occasioni; nello stesso tempo quella modifica non può assolutamente soddisfare le richieste degli interessati. Quanto poi alla proposta di emendamento del comma aggiuntivo, mi pare che oltre tutto si tratti un po' di una presa in giro, in quanto queste modifiche rappresentano una entità minima.

Per queste ragioni voteremo a favore dell'emendamento Trabucchi e ci asterremo dalla votazione dell'emendamento proposto dal Governo.

S O L I A N O . Dichiaro il voto contrario del Gruppo comunista, e mi richiamo alle considerazioni che ho già svolto.

Al personale delle imposte il disegno di legge n. 1103 già garantisce il massimo della

perequazione possibile. Inoltre con l'emendamento alla tabella non deriverebbe al personale stesso nessun vantaggio oltre quelli già previsti dal disegno di legge. Premesso questo, l'emendamento che si pone in votazione non rappresenta niente altro che un nuovo balzello da imporre ai contribuenti italiani.

B A N F I . Noi del Gruppo socialista voteremo l'emendamento Trabucchi per le ragioni che sono state esposte anche dal collega Soliano.

Abbiamo accolto peraltro con interesse le dichiarazioni del Governo, il quale ci propone di riesaminare tutta la materia in modo organico. Poichè ci sono aspettative che possono essere legittime, vedremo in che misura potranno essere soddisfatte con un nuovo provvedimento.

Il nostro voto contrario è oggi pertanto inteso a non confondere materie diverse in un disegno di legge che ha una sua precisa finalità. Ci riserviamo di esaminare, quando il Governo ce le presenterà, eventuali altre proposte.

L I V I G N I . Dichiaro di votare contro l'emendamento per i motivi già esposti. Non si tratta che di una nuova imposizione che non andrà certamente incontro alle categorie che si dice di voler beneficiare e che, inoltre, sarà foriera di indubbie conseguenze negative e darà luogo a rivendicazioni e lotte.

C I F A R E L L I . Voto contro questo emendamento essendo convinto che non bisogna andare avanti su questa strada sia per quanto riguarda il metodo che la sostanza; non bisogna accrescere queste incidenze e, soprattutto, non bisogna negoziare sotto lo assillo di altri scioperi. Questa, a mio avviso, è la pessima tra le maniere per lavorare ed aggiungo che, se potessi arroccarmi su una linea più arretrata rispetto a quanto si deve fare lo farei; comunque, poichè nella

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)47^a SEDUTA (6 maggio 1970)

specie questa è l'unica maniera di operare voterò contro l'emendamento proposto.

Z U G N O . Ho già illustrato prima le ragioni per le quali, a mio avviso, l'emendamento Trabucchi poteva essere accettato in quanto si uniformava al disegno di legge n. 1103 e non contrastava con l'impostazione dell'articolo 15 della legge delega.

Tuttavia, il pericolo di ritardare l'approvazione di questo provvedimento rimandandone l'esame all'Assemblea mi induce a dichiarare che, a nome del Gruppo democristiano, mi asterrò dalla votazione dell'emendamento del senatore Trabucchi relativa all'articolo 3 ed alla tabella allegata.

B U Z I O . Voterò contro l'emendamento Trabucchi, mentre accolgo l'emendamento proposto dal Governo.

S E G N A N A , *relatore*. A titolo personale avevo espresso avviso favorevole all'emendamento Trabucchi per una serie di ragioni illustratemi dagli stessi interessati.

Mi sono però reso conto della situazione che si sta profilando e mi preoccupa che il provvedimento possa essere rimesso all'esame dell'Assemblea. Dichiaro pertanto di astenermi dalla votazione dell'emendamento in oggetto per evitare, ripeto, la rimessione del provvedimento in Assemblea.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Trabucchi all'articolo 3 ed alla relativa tabella.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento del relatore Segnana, volto a modificare la tabella nei limiti proposti dal sottosegretario Borghi, così formulato: « La tabella A, titolo I, allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

La quota individuale di riparto dei tributi speciali derivanti dall'applicazione della nuova tabella di cui al comma precedente è sostitutiva del pagamento delle ore straordinarie per ciascun mese in quanto corrispondente al compenso per 50 ore di lavoro straordinario. L'eventuale eccedenza è versata alle entrate del bilancio dello Stato ».

B A N F I . Non si dovrebbe dire: « La eventuale eccedenza è interamente versata... »?

P R E S I D E N T E . Mi pare che questo risulti chiaro. Piuttosto, chiedo al relatore, proponente dell'emendamento, se il testo che ho prima letto non potrebbe essere così formulato: « La quota individuale di riparto dei tributi speciali derivante dall'applicazione della nuova tabella di cui al comma precedente non può superare, per ciascun mese, un importo corrispondente al compenso per cinquanta ore di lavoro straordinario. La eventuale eccedenza è versata all'entrata del bilancio dello Stato ».

S E G N A N A , *relatore*. Sono d'accordo.

B O S S O . Dichiaro di astenermi dalla votazione su tale emendamento.

M A C C A R R O N E . Il Gruppo cui appartengo si astiene dalla votazione sulla modifica della tabella perchè avremmo ritenuto più opportuno in questo momento, nonostante le sperequazioni esistenti per queste stesse voci tra differenti uffici dello Stato, rivedere tutto il complesso dei provvedimenti alla luce di quanto il Governo ha preannunciato in materia.

Ci asteniamo perchè da queste quattro voci sulla base di una valutazione sommaria delle operazioni in corso noi possiamo valutare una incidenza di circa 2 miliardi per i contribuenti. Siccome ci sembra non soltanto eccessivo, ma addirittura intollerabile che

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)47^a SEDUTA (6 maggio 1970)

in questa sede, su un provvedimento che complessivamente comporta una spesa di 9.500 milioni, si aggiunga un onere di questa entità, ci asteniamo.

L I V I G N I . Per gli stessi motivi anche noi ci asteniamo.

P R E S I D E N T E . Do nuovamente lettura dei due commi aggiuntivi dell'articolo 3 proposti dal relatore Segnana:

« La tabella A, titolo I, allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

La quota individuale di riparto dei tributi speciali derivante dall'applicazione della nuova tabella di cui al comma precedente non può superare, per ciascun mese, un importo corrispondente al compenso per cinquanta ore di lavoro straordinario. L'eventuale eccedenza è versata all'entrata del bilancio dello Stato ».

Li metto in votazione.

(Sono approvati).

Art. 4.

Il Ministro del tesoro, d'intesa con gli altri Ministri interessati, stabilirà annualmente con proprio decreto i limiti, i criteri e le modalità per la esecuzione ed il pagamento — con possibilità di parziale forfetizzazione — del lavoro straordinario previsto dalla presente legge e provvederà alle occorrenti variazioni di bilancio.

Chiedo ai senatori Zugno e Borsari, entrambi presentatori di emendamenti uguali, che cosa intendono fare.

Z U G N O . Ritiro l'emendamento così come è stato formulato e mi limito a chie-

dere la soppressione dell'aggettivo « parziale ».

S E G N A N A , *relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lascerei il testo come è stato presentato dal Governo. Comunque mi rimetto alla Commissione, poichè effettivamente la parola « parziale » può considerarsi superflua, in quanto il decreto del Ministro del tesoro dovrà valutare la necessità e l'entità della forfetizzazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Zugno, tendente a sopprimere l'aggettivo « parziale ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1970 in lire 9.500 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ora ai voti la tabella di cui all'articolo 3, nel testo concordato di cui do lettura.

Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle Finanze

TITOLO I

PERSONALE DEGLI UFFICI DISTRTTUALI DELLE IMPOSTE DIRETTE

OGGETTO	Tariffe (Lire)		Annotazioni
	Fisso	Scritturato	
1. — Certificati-copia — Estratti vari: per ogni copia certificato ed estratto, oltre al diritto di ricerca e di consultazione di cui ai nn. 5 e 7 . per la prima pagina per le pagine successive	200 — —	— 100 50	Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituaria o patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, nonchè ai fini di indennità, di sovvenzione e simili è dovuto soltanto un diritto fisso di lire 50.
2. — Diritto per la conservazione della seconda copia degli atti catastali a) per ogni voltura eseguita, calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276, ed articolo 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159 b) per ogni frazionamento approvato	800 500	— —	
3. — Diritto fisso sui certificati, copie ed estratti catastali in bollo Diritto di scritturazione per ogni pagina successiva alla prima	50 —	— 20	D'importo pari ai diritti stabiliti dalla presente tabella ai numeri corrispondenti.
4. — Diritto d'urgenza per il rilascio dei certificati, entro cinque giorni dalla richiesta	—	—	
5. — Diritti per la consultazione degli atti catastali: per la prima mezz'ora per ogni ora o frazione di ora successiva	500 800	— —	Le consultazioni dovranno eseguirsi ad opera del personale dell'ufficio ed a richiesta di chi ne ha diritto per legge.
6. — Diritto fisso sulle copie delle decisioni emesse dalle commissioni amministrative per la prima pagina per ogni pagina successiva	25 — —	— 50 20	
7. — Diritto per consultazione dei registri, degli atti e degli schedari riguardanti le varie imposte: per la prima mezz'ora o frazione . per ogni ora o frazione di ora successiva	250 500	— —	
8. — Per anticipata consegna dei ruoli agli esattori delle imposte dirette	—	100 per ogni 100 arti- coli	

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)47^a SEDUTA (6 maggio 1970)

OGGETTO	Tariffe (Lire)		Annotazioni
	Fisso	Scritturato	
9. — Lavoro per conto di enti impositori riguardante tributi locali: Ripartizione di reddito mobiliare che si produce in più Comuni a favore degli enti interessati. Da ciascun Comune interessato è dovuto un diritto	300	—	Il diritto di cui contro è dovuto dalla Provincia in misura ridotta alla metà e dalla Camera di commercio ad un quarto. Le Amministrazioni provinciali e la Camera di commercio, industria ed agricoltura, versano direttamente agli uffici distrettuali delle imposte dirette i compensi ad essi dovuti per la ripartizione del reddito mobiliare che si produce in più Comuni. Il Comune delegato alla notifica del riparto, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è tenuto a corrispondere agli uffici distrettuali delle imposte dirette i compensi stessi anche per conto degli altri Comuni interessati, salvo rivalsa delle rispettive quote.
10. — Lavori inerenti alle sovrimposte immobiliari comunali e provinciali da riscuotere con ruoli principali e supplementari erariali. A carico di ciascun ente interessato	—	50 per ogni 100 articoli	
11. — Lavori inerenti all'applicazione dei tributi non erariali compresi nel ruolo unico di ricchezza mobile. A carico di ciascun ente interessato	—	100 per ogni 100 articoli	
12. — Lavori inerenti all'applicazione di contributi compresi nei ruoli erariali	—	100 per ogni 100 articoli	
13. — Compilazione e tariffazione dei ruoli speciali di sovrimposta comunale e provinciale. A carico di ciascun ente interessato	—	150 per ogni 100 articoli	

(È approvata).

Informo la Commissione che è stato presentato dal senatore Zugno il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 1103, considerata l'esigenza del personale di altri Ministeri e servizi dello Stato — compresa la stessa Presidenza del

Consiglio — di essere messo in condizione di poter soddisfare alle crescenti necessità dei compiti di istituto, invita il Governo ad esaminare con la massima premura e comprensione la necessità di una estensione delle ore straordinarie che può prestare il personale suindicato con modalità analoghe a quelle del disegno di legge in esame ».

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

47ª SEDUTA (6 maggio 1970)

È stato inoltre presentato dai senatori Fortunati, Maccarrone, Pirastu, Stefanelli, Soliano e Antonini, il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, atteso che gli uffici del Ministero delle finanze si avvalgono per compiti istituzionali di avventizi straordinari (cottimisti) con contratto trimestrale, sottolineando il fatto che non è più concepibile l'esistenza nella pubblica Amministrazione di contratti a termine, considerato che l'opera del suddetto personale è indispensabile al funzionamento dei servizi, nel sottolineare l'inderogabile necessità di non effettuare per il futuro assunzioni senza concorso, impegna il Governo a predisporre gli atti necessari perchè gli avventizi straordinari attualmente in servizio siano assunti in organico entro il 31 agosto 1970, dando la precedenza a coloro che rientrano fra le categorie per le quali è previsto il collocamento obbligatorio, nonchè a sopprimere l'articolo 24 della legge n. 959 del 1962 ».

È stato, infine, presentato dai senatori Fortunati, Maccarrone, Pirastu, Stefanelli, Soliano, Antonini il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, rilevato che nonostante i termini fissati dalla legge 18 marzo 1968, n. 249, il Governo non ha ancora provveduto al riassetto delle carriere, delle retribuzioni, dei diritti e libertà sindacali per il personale dipendente dallo Stato,

constatato che sin dal giugno 1969 tra le Confederazioni Sindacali e il Governo sono intervenuti precisi accordi sul riassetto,

rilevato ancora che tale inadempienza ha costretto il personale statale a nuove azioni di protesta e di astensione dal lavoro per richiamare il Governo alle sue responsabilità,

visto che da tempo i fondi necessari per l'attuazione del riassetto sono stanziati

impegna il Governo ad operare immediatamente dando attuazione agli accordi stipulati con le Confederazioni degli statali mediante provvedimenti stralcio da approvarsi anche con legge ordinaria ».

C U R T I , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dal senatore Zugno, il Governo può accettarne lo spirito informatore purchè sia chiaro ed esplicito che l'incremento per altri settori di ore straordinarie è possibile quando ne ricorrano le necessità effettive di servizio e se vuole essere inteso come estensione continuativa all'esame dopo il riordino dell'assetto delle carriere e dopo il decentramento dei servizi; il Governo effettivamente sarebbe in contraddizione con quanto dichiarato precedentemente proprio quando ha reso le dichiarazioni su questa legge. Se questo ordine del giorno vuole essere comprensivo di questo orientamento, il Governo può accettarlo come raccomandazione.

Per quanto concerne il primo ordine del giorno Fortunati ed altri, a parte il fatto che rispetto al disegno di legge attuale affronta degli argomenti molto più vasti, compatibilmente ai termini della legge delega (quindi non 31 agosto 1970) quale sarà votata dal Parlamento e nell'ambito delle direttive già note della legge n. 249, del 1968, posso accettarlo come raccomandazione.

Quanto al secondo ordine del giorno, esso non può essere accolto perchè si oppone allo studio relativo unicamente al riassetto.

B O S S O . Noi ci asteniamo su tutti.

P R E S I D E N T E . Sugli ordini del giorno non c'è dichiarazione.

Poichè il primo è stato accettato come raccomandazione vorrei sapere cosa pensano i colleghi di parte comunista.

M A C C A R R O N E . Per quanto riguarda il primo ordine del giorno siamo soddisfatti. Il secondo lo ritiriamo, pur dichiarando che la strada che imbecca il Governo nel voler mantenere la riforma del procedimento amministrativo nel riassetto è una strada estremamente pericolosa, della quale deve assumersi tutte le responsabilità di fronte al Parlamento quando il provvedimento di delega verrà al nostro esame.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)47^a SEDUTA (6 maggio 1970)

P I C A R D I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, nella sua responsabilità, ha tenuto fermo il proprio atteggiamento nei confronti di entrambi gli accordi avutisi con i rappresentanti sindacali di tutte le parti. Pertanto, nel considerare la necessità che il disegno di legge n. 1103 fosse portato a conclusione, nell'interesse dei dicasteri finanziari non si poteva non tener conto della situazione determinatasi nella Commissione finanze e tesoro in ordine al problema della rivalutazione delle tabelle. A suo tempo il Governo aveva preso l'impegno di non opporsi ad un eventuale emendamento parlamentare per la rivalutazione di tali tabelle, e nella seduta di stamani — come in quella precedente — ha mantenuto l'impegno col proporre alla Commissione l'approvazione dell'emendamento Trabucchi. Dinanzi

alla presa di posizione dei vari gruppi politici il Governo, lungi dal disinteressarsi del problema, non poteva tenere un atteggiamento diverso da quello manifestato.

M A C C A R R O N E . Il Gruppo comunista si astiene dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,40.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI